

Gazzetta ufficiale

L 240

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

56° anno
7 settembre 2013

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 861/2013 del Consiglio, del 2 settembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India** 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 862/2013 della Commissione, del 5 settembre 2013, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Casatella Trevigiana (DOP)]** 15
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 863/2013 della Commissione, del 5 settembre 2013, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** 17
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 864/2013 della Commissione, del 6 settembre 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 19

DECISIONI

- ★ **Decisione 2013/446/PESC del Consiglio, del 6 settembre 2013, che modifica la decisione 2010/452/PESC, sulla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, EUMM Georgia** 21

Prezzo: 3 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

2013/447/UE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 5 settembre 2013, sul coefficiente di utilizzo della capacità standard ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, della decisione 2011/278/UE ⁽¹⁾** 23

2013/448/UE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l'assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2013) 5666] ⁽¹⁾** 27

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

2013/449/UE:


- ★ **Decisione n. 1/2013 del Comitato di cooperazione doganale ESA-UE, del 7 agosto 2013, concernente una deroga alle norme di origine stabilite dal protocollo n. 1 dell'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, al fine di tenere conto della particolare situazione dell'isola Mauritius con riguardo alle conserve di tonnetto striato** 36

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento (UE) n. 622/2012 della Commissione, dell'11 luglio 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 641/2009 in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti (GU L 180 del 12.7.2012)** 39

Avviso ai lettori — Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (vedi terza pagina di copertina)

Avviso ai lettori — forma di citazione degli atti (vedi terza pagina di copertina)



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 861/2013 DEL CONSIGLIO

del 2 settembre 2013

che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 15,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («Commissione») previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

1.1. Misure provvisorie

- (1) La Commissione ha istituito un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India con il regolamento (UE) n. 419/2013 ⁽²⁾ («regolamento provvisorio»).
- (2) L'inchiesta è stata aperta in seguito a una denuncia presentata il 28 giugno 2012 dall'Associazione europea della siderurgia (Eurofer) («denunciante») per conto di produttori dell'UE che rappresentavano più del 50 % della produzione totale dell'Unione di determinati fili di acciaio inossidabile.

- (3) Nel parallelo procedimento antidumping, la Commissione ha — con il regolamento (UE) n. 418/2013 ⁽³⁾ — istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India.

1.2. Parti interessate dall'inchiesta

- (4) Durante la fase provvisoria dell'inchiesta la tecnica del campionamento è stata applicata ai produttori esportatori indiani, ai produttori dell'Unione e agli importatori indipendenti. Tuttavia, dato che due degli importatori scelti per l'inserimento nel campione non hanno fatto pervenire le risposte al questionario, non è stato più possibile procedere con il campionamento degli importatori. Tutte le informazioni disponibili concernenti gli importatori che hanno collaborato sono state utilizzate per formulare le conclusioni definitive, in particolare in relazione all'interesse dell'Unione.
- (5) Sette produttori esportatori indiani non inclusi nel campione hanno chiesto l'esame individuale: due di essi hanno risposto al questionario, cinque non hanno risposto al questionario e dei due che hanno risposto uno ha ritirato la domanda di esame individuale. Di conseguenza la Commissione ha esaminato la richiesta di un produttore esportatore indiano non incluso nel campione:
- KEI Industries Limited, New Delhi (KEI).
- (6) A parte quanto precede, si confermano i considerando 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 14 del regolamento provvisorio.

⁽¹⁾ GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 419/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India (GU L 126 dell'8.5.2013, pag. 19).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 418/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un dazio anti-dumping provvisorio sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India (GU L 126 dell'8.5.2013, pag. 1).

1.3. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

- (7) Come indicato al considerando 20 del regolamento provvisorio, l'inchiesta relativa alle sovvenzioni e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso fra il 1° aprile 2011 e il 31 marzo 2012 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'esame delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1° gennaio 2009 e il 31 marzo 2012 («periodo in esame»).

1.4. Fase successiva del procedimento

- (8) Dopo la comunicazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali è stato deciso di istituire le misure compensative provvisorie («comunicazione delle informazioni provvisorie»), diverse parti interessate, segnatamente due produttori esportatori, il denunciante e 11 utilizzatori, hanno presentato osservazioni. Sono state sentite le parti che ne hanno fatto richiesta. La Commissione ha continuato a raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. Tutte le osservazioni ricevute sono state esaminate e, ove opportuno, prese in considerazione.
- (9) Le parti interessate sono state informate dalla Commissione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva raccomandare l'istituzione di un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinati fili d'acciaio inossidabile originari dell'India e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo del dazio provvisorio («comunicazione delle informazioni definitive»). Alle parti è stato anche concesso un termine entro il quale presentare osservazioni sulla comunicazione delle informazioni definitive. Tutte le osservazioni ricevute sono state esaminate e prese in considerazione, ove opportuno.

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (10) Come indicato al considerando 21 del regolamento provvisorio, il prodotto in esame è definito come filo di acciaio inossidabile contenente, in peso:
- i) una percentuale di nichel pari o superiore al 2,5 %, diverso dal filo contenente, in peso, una percentuale di nichel pari o superiore al 28 % ma non superiore al 31 % e una percentuale di cromo pari o superiore al 20 % ma non superiore al 22 %,
 - ii) una percentuale di nichel inferiore al 2,5 %, diverso dal filo contenente in peso una percentuale di cromo pari o superiore al 13 % ma non superiore al 25 % e una percentuale di alluminio pari o superiore al 3,5 % ma non superiore al 6 %,

attualmente classificato ai codici NC 7223 00 19 e 7223 00 99 e originario dell'India.

- (11) Alcuni utilizzatori hanno espresso preoccupazioni in merito all'apparente assenza di differenziazione tra i vari tipi del prodotto in esame e del prodotto simile, visto che

esiste un ampio mix di prodotti a livello di tutti i tipi del prodotto. Una preoccupazione particolare ha riguardato la possibilità di garantire — nell'inchiesta — un confronto equo tra tutti i tipi del prodotto. Come avviene nella maggior parte delle inchieste, la definizione del prodotto in esame copre un'ampia varietà di tipi di prodotto che presentano caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base identiche o simili. Il fatto che tali caratteristiche possano variare da un tipo di prodotto a un altro può in effetti far sì, nell'ambito di un'inchiesta, che venga trattata una vasta gamma di tipi di prodotto. Ciò vale per la presente inchiesta. La Commissione ha tenuto conto delle differenze tra i tipi di prodotto e garantito un confronto equo. Un codice di controllo del prodotto (CCP) univoco è stato assegnato a ogni tipo di prodotto fabbricato e venduto dai produttori esportatori indiani e a ciascun tipo di prodotto fabbricato e venduto dall'industria dell'Unione. L'assegnazione del codice è avvenuta in funzione delle principali caratteristiche del prodotto che in questo caso sono: il grado acciaio, la resistenza alla trazione, il rivestimento, la superficie, il diametro e la forma. I diversi tipi di fili esportati nell'Unione sono stati pertanto confrontati — in base al CCP — con i prodotti fabbricati e venduti dall'industria dell'Unione che presentano caratteristiche identiche o simili. Tutti questi tipi rientravano nella definizione del prodotto in esame e del prodotto simile di cui all'avviso di apertura⁽¹⁾ e al regolamento provvisorio.

- (12) Una parte ha ribadito la sua tesi relativa alla diversità dei tipi di prodotto «a elevato profilo tecnico», a suo avviso non intercambiabili con altri tipi del prodotto in esame. Questo motivo, secondo la sua argomentazione, ne dovrebbe determinare l'esclusione dalla definizione del prodotto. In base alla giurisprudenza, per determinare se i prodotti sono simili tanto da rientrare nello stesso prodotto, occorre valutare se sono accomunati dalle stesse caratteristiche tecniche e fisiche, dalle stesse destinazioni d'uso fondamentali e dallo stesso rapporto qualità-prezzo. A tale riguardo, occorre parimenti valutare l'intercambiabilità e la concorrenza tra tali prodotti⁽²⁾. Dall'inchiesta è emerso che i tipi di prodotto «a elevato profilo tecnico» cui la parte ha fatto riferimento presentano le medesime caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base proprie degli altri prodotti oggetto dell'inchiesta. Si tratta di prodotti in acciaio inossidabile e segnatamente di fili. Essi costituiscono un prodotto semilavorato dell'acciaio (che nella maggior parte dei casi è successivamente sottoposto a ulteriori trasformazioni in vista della fabbricazione di un'ampia gamma di prodotti finiti); il processo di produzione è simile e si fonda sull'uso di macchine simili, tanto che i produttori possono passare da una variante del prodotto a un'altra, a seconda della domanda. Di conseguenza, sebbene vari tipi di fili non siano direttamente intercambiabili e in diretta concorrenza tra loro, i produttori sono in concorrenza per assicurarsi contratti che coprono un'ampia gamma di fili di acciaio inossidabile. Inoltre, questi tipi di prodotto sono fabbricati e venduti sia dall'industria dell'Unione sia dai produttori esportatori indiani sulla base di un metodo di produzione simile. Ne consegue che l'argomentazione in questione non può essere accolta.

⁽¹⁾ GU C 240 del 10.8.2012, pag. 6.

⁽²⁾ Causa C-595/11, Steinel [2013], non ancora pubblicata, punto 44.

(13) In risposta alla comunicazione delle conclusioni definitive, una parte ha sostenuto che l'analisi condotta dalla Commissione per stabilire se i tipi di prodotto «a elevato profilo tecnico» dovessero essere inclusi all'inchiesta era insufficiente. Questa argomentazione è respinta. L'inchiesta ha stabilito che il tipo di prodotto «a elevato profilo tecnico» rientra nella definizione del prodotto, come indicato al considerando 12. La parte sostiene, a torto, che tutti i criteri cui fa riferimento la giurisprudenza debbano essere contemporaneamente soddisfatti: ciò non è esatto. Secondo la giurisprudenza, la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale nel definire il prodotto⁽¹⁾ e deve basare la sua valutazione sull'insieme dei criteri elaborati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. Spesso, come nel caso di specie, alcuni criteri possono far propendere in una direzione e altri criteri in un'altra: in tali circostanze la Commissione deve effettuare una valutazione complessiva, come è avvenuto nel caso in esame. Pertanto questa parte interessata erra nel sostenere la tesi secondo la quale i tipi di prodotto devono condividere tutte le caratteristiche per poter rientrare nella stessa definizione del prodotto.

(14) Alcuni utilizzatori hanno affermato che i fili di acciaio inossidabile della cosiddetta «serie 200» avrebbero dovuto essere esclusi dalla definizione del prodotto. Hanno, in particolare, sostenuto che in pratica l'industria dell'Unione non fabbrica questo tipo di prodotto. Si tratta tuttavia di una tesi infondata. In primo luogo, il fatto che un determinato tipo di prodotto non sia fabbricato dall'industria dell'Unione non costituisce un motivo sufficiente per escluderlo dall'ambito dell'inchiesta qualora il processo di produzione sia tale da consentire ai produttori dell'Unione di iniziare a fabbricare il tipo di prodotto in questione. In secondo luogo, come per già per i fili «a elevato profilo tecnico» (cfr. considerando 12), è stato rilevato che questi tipi del prodotto in esame presentano caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base identiche o simili ad altri tipi del prodotto simile fabbricato e venduto dall'industria dell'Unione. Ne consegue che l'argomentazione in questione non può essere accolta.

(15) In subordine, i suddetti utilizzatori hanno sostenuto che nella definizione del prodotto in esame debba essere inclusa la vergella. Quest'ultima è la materia prima impiegata nella fabbricazione del prodotto in esame, ma può essere usata anche per la fabbricazione di prodotti diversi, quali elementi di fissaggio e chiodi. Pertanto, contrariamente al prodotto oggetto dell'inchiesta, la vergella non costituisce un prodotto finito in acciaio. La vergella può, mediante il processo di formatura a freddo, essere trasformata, tra l'altro, nel prodotto in esame o in un prodotto simile. Per questo motivo la vergella non può essere inclusa nella definizione del prodotto ai sensi del regolamento di base.

(16) Stante quanto precede, si conferma la definizione del prodotto in esame e del prodotto simile contenuta nei considerando da 21 a 24 del regolamento provvisorio.

3. SOVVENZIONI

3.1. Introduzione

(17) Il considerando 25 del regolamento provvisorio contiene un riferimento ai seguenti regimi che configurerebbero la concessione di sovvenzioni compensabili:

- a) regime di credito di dazi di importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme — DEPBS);
- b) regime di restituzione dei dazi (Duty Drawback Scheme — DDS);
- c) regime di autorizzazione preventiva (Advance Authorization Scheme — AAS);
- d) regime di esenzione totale o parziale dal dazio di importazione sui beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme — EPCGS);
- e) regime di crediti all'esportazione (Export Credit Scheme — ECS);
- f) regime di crediti sui dazi all'esportazione (Focus Market Scheme — FMS);
- g) regime delle zone economiche speciali e delle unità orientate all'esportazione (Special Economic Zones/Export Oriented Units — SEZ/EOU).

(18) L'industria dell'Unione ha obiettato che la Commissione avrebbe omesso di considerare una serie di regimi di sovvenzione, soprattutto quelli regionali, e a suo avviso ciò avrebbe determinato una sottostima delle sovvenzioni effettivamente percepite dall'industria indiana. Tale argomentazione è priva di fondamento. La Commissione ha esaminato tutti i regimi di sovvenzione nazionali e locali richiamati nella denuncia. Ha tuttavia accertato che durante il periodo dell'inchiesta i produttori esportatori inclusi nel campione avevano ricevuto sovvenzioni solo per i regimi elencati al considerando 14.

(19) L'industria dell'Unione ha sostenuto anche che, dal momento che nella parallela inchiesta antidumping i dati presentati dai produttori indiani inclusi nel campione erano stati giudicati inattendibili ed era stato applicato l'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio⁽²⁾, nell'ambito della presente inchiesta si sarebbe dovuto analogamente applicare il corrispondente articolo 28 del regolamento di base. L'articolo 28 del regolamento di base si applica, però, solo se sono soddisfatte le condizioni da esso previste — condizioni non soddisfatte in relazione alle informazioni fornite dai produttori indiani inclusi nel campione. Ne consegue che l'argomentazione in questione non può essere accolta.

(20) L'inchiesta ha dimostrato che il DEPBS, il DDS e l'AAS fanno tutti parte di un unico meccanismo di sovvenzione, che costituisce un meccanismo di restituzione del

⁽¹⁾ Causa T- 170/94, Shanghai Bicycle Corporation [1997], Racc. II-1383, punto 64.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

dazio (*drawback*). L'India utilizza da molto tempo varie tipologie di questo sistema, modificando frequentemente i singoli sottosistemi. L'inchiesta ha dimostrato che è opportuno analizzare insieme questi sottosistemi, poiché gli esportatori devono in genere sceglierne uno (dato che si escludono a vicenda) e passare a un altro sottosistema qualora uno di essi venga soppresso.

- (21) In assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano i considerando da 25 a 28 del regolamento provvisorio.

3.2. Regime di credito di dazi di importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme — DEPBS)

- (22) Uno dei produttori esportatori indiani inclusi nel campione ha sostenuto che il DEPBS non deve essere considerato una sovvenzione compensabile, dato che lo scopo del regime è compensare i dazi doganali applicati alle importazioni. È stato inoltre sostenuto che, data la mancanza di una produzione nazionale dei fattori produttivi che entrano nel prodotto oggetto dell'inchiesta, si può ragionevolmente presumere che a tutte le importazioni sia stata applicata un'aliquota impositiva del 5 % e che il valore massimo stabilito dal governo indiano dia la garanzia che non si verifichi una sovracompensazione. Come spiegato al considerando 38 del regolamento provvisorio, questo regime non può essere considerato un sistema ammissibile di restituzione del dazio o di restituzione daziaria sostitutiva ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, non essendo conforme alle disposizioni dell'allegato I, lettera i), dell'allegato II (definizione e disposizioni sulla restituzione del dazio) e dell'allegato III (definizione e disposizioni sulla restituzione daziaria sostitutiva) del regolamento di base. In particolare, l'esportatore che beneficia del regime DEPBS non è obbligato a utilizzare effettivamente le merci importate in esenzione dai dazi nel processo di produzione e l'importo del credito non è calcolato in funzione del valore effettivo dei fattori produttivi utilizzati. L'esportatore può infine beneficiare dei vantaggi del regime DEPBS indipendentemente dal fatto che importi fattori produttivi. Per ottenere i vantaggi è sufficiente che l'esportatore si limiti a esportare le merci, senza che debba dimostrare di aver importato alcun materiale per la loro produzione.

Il governo indiano non è riuscito a istituire un sistema che colleghi l'importo dell'esenzione daziaria sui fattori produttivi importati al loro impiego nella fabbricazione dei prodotti esportati. Da parte loro, neppure le società beneficiarie di tale regime disponevano di un meccanismo per dimostrare di non aver percepito una remissione eccessiva. Inoltre la società non è riuscita a dimostrare che non si sia verificata alcuna sovracompensazione in questo caso specifico: potrebbe in effetti aver usufruito di una compensazione su altri beni importati o su fattori produttivi importati senza averli impiegati nella fabbricazione del prodotto in esame. Va inoltre osservato che non è esatta l'affermazione secondo cui non vi sarebbe alcuna produzione nazionale dei fattori produttivi, giacché almeno una delle società oggetto dell'inchiesta li ha prodotti sul mercato nazionale, mentre le altre due società oggetto dell'inchiesta li hanno acquistati da

un produttore nazionale e non da un importatore nazionale. Tali argomentazioni non possono pertanto essere accolte.

- (23) Una parte ha sostenuto che il prezzo di vendita effettivo della licenza DEPBS è stato inferiore al suo valore e che pertanto il vantaggio compensabile è stato inferiore a quello stabilito nella fase provvisoria. Il beneficio risultante dal regime in esame è stato, però, calcolato in base all'importo del credito concesso con la licenza indipendentemente dal fatto che la licenza sia stata usata per compensare dazi doganali all'importazione o che essa sia stata in effetti venduta. La vendita di una licenza a un prezzo inferiore al valore nominale costituisce una mera decisione commerciale che non modifica l'importo del beneficio ricevuto in virtù del regime. La tesi sostenuta non può perciò essere accolta.
- (24) Il governo indiano ha sostenuto che il DEPBS non deve essere oggetto di compensazione essendo stato revocato durante il PI. Ha inoltre aggiunto che il DEPBS non possa essere compensato in quanto il regime di restituzione del dazio non è un meccanismo che ne abbia preso il posto. Il DEPBS ha realmente cessato di esistere il 30 settembre 2011, durante il PI, ma le sovvenzioni hanno continuato a essere concesse. È risultato che, invece che attraverso il DEPBS, gli esportatori hanno ricevuto benefici nel quadro dell'AAS e in particolare del DDS. Come descritto nei considerando da 42 a 44 del regolamento provvisorio, i regimi AAS e DDS sono stati adeguati in modo da consentire una transizione armoniosa dal DEPBS. È inoltre identica la natura dei benefici previsti nell'ambito dei tre regimi, ossia agevolazioni attraverso l'esenzione dai dazi doganali. Le società hanno quindi la possibilità di scegliere il regime attraverso il quale compensare i dazi doganali. Pertanto, nonostante la cessazione del DEPBS a metà del periodo dell'inchiesta, le sovvenzioni concesse dall'amministrazione pubblica indiana nel corso del PI andrebbero compensate in quanto il sistema complessivo dei vantaggi ha continuato a esistere, visto che — per i motivi esposti al considerando 20 — tutti i regimi di restituzione del dazio costituiscono un unico meccanismo sovvenzionatorio che si articola in vari sottosistemi, a loro volta frequentemente modificati. Questa argomentazione non può pertanto essere accolta.
- (25) Nel rispondere alla comunicazione delle conclusioni definitive, l'amministrazione pubblica indiana ha ribadito le sue argomentazioni relative alla revoca del DEPBS intervenuta successivamente alla suddetta comunicazione delle conclusioni definitive. Questa tesi non può però essere accolta: ciò in quanto non sono stati presentati nuovi elementi in grado di determinare una modifica delle conclusioni relative al fatto che un regime DDS modificato sia subentrato al soppresso regime di sovvenzione rappresentato dal DEPBS.
- (26) In assenza di altre osservazioni, si confermano i considerando da 29 a 47 del regolamento provvisorio.
- (27) È stato inoltre accertato che durante il PI il produttore esportatore indiano KEI ha utilizzato il DEPBS. Il tasso di sovvenzione è stato pari allo 0,50 %.

3.3. Regime di restituzione dei dazi (Duty Drawback Scheme — DDS)

(28) Il governo indiano ha sostenuto che il DDS non deve essere considerato una sovvenzione compensabile giacché lo scopo del regime è quello di compensare i dazi all'importazione e le accise sui fattori produttivi. Come illustrato nei considerando da 58 a 60 del regolamento provvisorio, tale sistema non può essere considerato un regime ammissibile di restituzione del dazio o di restituzione daziaria sostitutiva ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, non essendo conforme alle disposizioni dell'allegato I, lettera i), dell'allegato II e dell'allegato III del regolamento di base. Non esiste, in particolare, alcun sistema o procedura che consenta di verificare quali fattori produttivi siano utilizzati nel processo produttivo del prodotto esportato o se sia stato effettuato un pagamento eccessivo di dazi all'importazione a termini dell'allegato I, lettera i) e degli allegati II e III del regolamento di base. Inoltre un esportatore può beneficiare dei vantaggi del DDS indipendentemente dal fatto che importi o no i fattori produttivi. Per ottenere i vantaggi è sufficiente che l'esportatore si limiti a esportare le merci, senza che debba dimostrare di aver importato alcun materiale per la loro produzione. Ciò trova conferma nei dati acquisiti presso le società visitate e nella pertinente legislazione, ossia nella circolare n. 24/2001 del governo indiano richiamata al considerando 60 del regolamento provvisorio. Inoltre, nelle sue osservazioni, la stessa amministrazione pubblica indiana ha ammesso, al paragrafo 32, che il DDB può tradursi in una remissione eccessiva. L'argomentazione addotta dal governo indiano non può pertanto essere accolta.

(29) Il governo indiano ha inoltre sostenuto che si deve accettare il sistema di verifica del consumo dei fattori produttivi esistente, basato sul campionamento, pur riconoscendo il carattere incompleto dovuto in particolare all'elevato numero di beneficiari e all'onere amministrativo che il controllo di tutti questi soggetti comporta. Questa tesi non può tuttavia essere accolta, in quanto ciò non è previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) punto ii), dall'allegato I, lettera i), dall'allegato II e dall'allegato III del regolamento di base.

(30) In assenza di altre osservazioni, si confermano i considerando da 48 a 64 del regolamento provvisorio.

(31) È stato inoltre accertato che durante il PI il produttore esportatore indiano KEI Industries ha utilizzato il DDS. Il tasso di sovvenzione è stato pari allo 0,29 %.

3.4. Regime di autorizzazione preventiva (Advance Authorisation Scheme — AAS)

(32) Uno dei produttori esportatori indiani inclusi nel campione ha sostenuto che l'AAS deve essere considerato un sistema di restituzione del dazio perché i materiali importati vengono impiegati per la produzione di beni destinati all'esportazione. Come illustrato al considerando 76 del regolamento provvisorio, il sottosistema usato nel caso in esame non può essere considerato un regime ammissibile di restituzione del dazio o di restituzione daziaria sostitutiva ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1,

lettera a), punto ii), del regolamento di base. Esso non è conforme alle disposizioni di cui all'allegato I, lettera i), dell'allegato II e dell'allegato III del regolamento di base. Il governo indiano non ha applicato in modo efficace un meccanismo o una procedura di verifica per stabilire se siano stati utilizzati fattori produttivi nella fabbricazione del prodotto esportato (cfr. l'allegato II, parte II, paragrafo 4, del regolamento di base e, nel caso dei sistemi di restituzione daziaria sostitutiva, l'allegato III, parte II, paragrafo 2, del regolamento di base), e in quale quantità. Inoltre, le norme SION («Standard Input/Output Norms») per il prodotto in esame non sono risultate sufficientemente precise e non possono costituire un sistema di verifica del consumo effettivo. La struttura di tali norme non consente al governo indiano di verificare con sufficiente precisione la quantità di fattori produttivi utilizzati nella fabbricazione del prodotto esportato. Infine, secondo quanto enunciato al considerando 73 del regolamento provvisorio, il governo indiano non ha effettuato ulteriori esami basati sui fattori produttivi effettivamente impiegati, anche se in assenza di un sistema di verifica applicato in modo efficace (allegato II, parte II, paragrafo 5 e allegato III, parte II, paragrafo 3, del regolamento di base) tale esame sarebbe di norma necessario. Il sottosistema è perciò compensabile e l'argomentazione addotta è respinta.

(33) In assenza di altre osservazioni, si confermano i considerando da 65 a 80 del regolamento provvisorio.

(34) È risultato che durante il PI il produttore esportatore indiano KEI Industries non si è avvalso dell'AAS.

3.5. Regime di esenzione totale o parziale dal dazio di importazione sui beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme — EPCGS)

(35) Dopo la comunicazione delle conclusioni definitive, un produttore esportatore indiano ha presentato osservazioni, parzialmente giustificate, relative a un errore di calcolo; di ciò è stato tenuto conto nel calcolo dell'importo della sovvenzione. Dato che già prima dell'applicazione della rettifica il margine di sovvenzione per la società in questione era inferiore al limite di irrilevanza, l'adeguamento non comporta alcuna modifica del livello definitivo del dazio compensativo applicato alla società né incide sul margine di sovvenzione medio calcolato per le società che hanno collaborato non incluse nel campione o sul margine di sovvenzione per l'intero paese.

(36) A parte ciò, si confermano i considerando da 81 a 91 del regolamento provvisorio.

(37) È risultato che durante il PI il produttore esportatore indiano KEI Industries non ha usufruito dell'EPCGS per il prodotto in esame.

3.6. Regime di crediti all'esportazione (Export Credit Scheme — ECS)

(38) Il governo indiano, nell'obiettare che la Commissione avrebbe citato in modo errato la base giuridica dell'ECS al considerando 92 del regolamento provvisorio, ha fatto

presente che la Master Circular DBOD n. DIR(Exp.) BC 01/04.02.02/2007-2008 («MC 07-08») e la Master Circular DBOD n. DIR(Exp.) BC 09/04.02.02/2008-09 («MC 08-09») sono state aggiornate e che la base giuridica dell'ECS durante il PI risiede nella Master Circular DBOD n. DIR(Exp.) BC 06/04.02.002/2010-11 («MC 10-11») e nella Master Circular DBOD n. DIR(Exp.) BC 04/04.02.002/2011-2012 («MC 11-12»). In effetti l'osservazione del governo indiano su questo punto è corretta.

- (39) Sempre secondo il governo indiano, applicando la corretta base giuridica aggiornata la Commissione avrebbe dovuto tener conto del fatto che, per i crediti all'esportazione in rupie, i tassi di interesse massimi applicabili ai crediti all'esportazione, in precedenza imposti dalla Banca centrale dell'India (RBI — Reserve Bank of India) alle banche commerciali, avevano cessato di esistere prima del PI. Di conseguenza, tale regime non può più essere considerato una sovvenzione in relazione ai crediti in rupie. L'inchiesta ha dimostrato che in pratica due società inserite nel campione hanno beneficiato di crediti all'esportazione concessi da banche private a tassi inferiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca centrale dell'India. Dall'inchiesta non è emersa una ragione commerciale che giustificasse la concessione di crediti da parte di queste banche private a tassi agevolati e apparentemente in perdita. Le pratiche seguite dalle banche nella concessione di prestiti potrebbero far pensare che sussista ancora un coinvolgimento della pubblica amministrazione. Tuttavia dall'inchiesta non sono emerse prove — del grado di intensità richiesto dalle norme dell'OMC — che dimostrino che nei confronti delle banche commerciali continui a essere esercitato un potere di delega o di comando. Vista l'assenza di prove sufficienti a dimostrare il potere di delega o di comando del governo indiano e/o il suo contributo finanziario, la Commissione ha pertanto deciso di non considerare una sovvenzione il vantaggio che, nell'ambito di questo sottosistema, deriva dai tassi agevolati.
- (40) Il governo indiano ha infine sostenuto che l'ultimo aggiornamento della Master Circular DBOD n. DIR(Exp.) BC. 06/04.02.002/2012-13 («MC 12-13»), entrato in vigore due mesi dopo la fine del PI, aveva soppresso i tassi di interesse massimi applicati ai crediti all'esportazione anche per i crediti in valuta estera. Richiamandosi all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base, l'amministrazione pubblica indiana sostiene che in tal caso neppure questo elemento del regime di crediti all'esportazione deve essere compensato, essendo venuto meno il potere di comando esercitato dall'amministrazione pubblica indiana sulle banche. Sebbene nella MC 12-13 che è stata prodotta vi sia una disposizione che consente alle banche commerciali di stabilire liberamente i tassi di interesse sui crediti all'esportazione in valuta estera a decorrere dal maggio 2012, come sostenuto dal governo indiano, questa modifica del potere di comando della RBI sulle banche private durante l'inchiesta non sarebbe di per sé sufficiente all'esclusione di questo regime, in quanto il potere di comando dell'amministrazione pubblica potrebbe continuare a essere esercitato con modalità informali che richiederebbero un ulteriore approfondimento d'inchiesta. Tuttavia, stante la conclusione sul sottosistema dei crediti all'esportazione in rupie, la Commissione ha deciso, in questa fase, di non compensare il sottosistema di crediti in valuta estera.

- (41) Alla luce di quanto precede, si procederà, se del caso, a un adeguamento delle aliquote del dazio.

3.7. Regime di crediti sui dazi all'esportazione (Focus Market Scheme — FMS)

- (42) Dopo la comunicazione delle conclusioni definitive, il governo indiano ha presentato osservazioni sull'FMS, sostenendo che il regime è legato, da un punto di vista geografico, a paesi non appartenenti all'Unione e di conseguenza non può essere compensato dall'Unione. Il governo indiano non è stato, però, in grado di contestare né l'applicazione pratica del regime né il fatto che il vantaggio offerto dall'FMS potesse essere usato per il prodotto in esame, segnatamente il fatto che i crediti sui dazi concessi nell'ambito dell'FMS fossero liberamente trasferibili e potessero essere utilizzati per il pagamento dei dazi doganali su successive importazioni di qualsiasi fattore di produzione o qualsiasi bene, compresi i beni strumentali. Si è dovuto quindi respingere la richiesta, dal momento che dall'inchiesta è emerso che il prodotto in esame può beneficiare e di fatto beneficia di questo regime all'atto dell'esportazione nell'Unione.
- (43) In assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano i considerando da 101 a 111 del regolamento provvisorio.
- (44) È risultato che durante il PI il produttore esportatore indiano KEI Industries non si è avvalso dell'FMS.

3.8. Regime per le unità orientate all'esportazione (Export Oriented Units Scheme — EOUS)

- (45) Dopo la comunicazione delle conclusioni definitive, l'unico produttore esportatore oggetto dell'inchiesta ad aver utilizzato il regime EOUS ha presentato osservazioni in merito. Secondo la società, la Commissione dovrebbe utilizzare un altro metodo per calcolare il vantaggio derivante dall'EOUS. La società ha sostenuto che alcuni dei vantaggi ottenuti attraverso il regime EOUS dovevano essere considerati come un sistema ammissibile di restituzione del dazio a termini degli allegati II e III al regolamento di base e che pertanto non dovevano essere oggetto di compensazione.
- (46) È stato comunque riscontrato che, indipendentemente dal metodo di calcolo utilizzato, il tasso di sovvenzione per questo regime non sarebbe superiore allo 0,95 %, il che significa che il margine di sovvenzione complessivo relativo alla società resterebbe al di sotto del limite di irrilevanza. Di conseguenza non è stato ritenuto necessario un ulteriore esame di questa argomentazione nel contesto della presente inchiesta.
- (47) In assenza di altre osservazioni, si conferma il considerando 112 del regolamento provvisorio.
- (48) È risultato che durante il PI il produttore esportatore indiano KEI Industries non ha usufruito dell'EOUS.

3.9. Importo delle sovvenzioni compensabili

- (49) Alla luce della decisione di non considerare come sovvenzione i vantaggi ottenuti attraverso l'ESC — decisione per cui si rinvia ai considerando da 38 a 41 — e tenuto conto della rettifica — di cui al considerando 35 — del calcolo del vantaggio derivante dall'EPCGS per una delle società, si è provveduto, se del caso, all'adeguamento delle aliquote del dazio. L'importo ad valorem definitivo delle sovvenzioni compensabili, determinato in conformità alle disposizioni del regolamento di base, risulta ora compreso tra lo 0,79 % e il 3,72 %.

Regime	Società	Raajratna	Gruppo Venus	Viraj	KEI
DEPBS (*)		0,58 %	0,93 %, 1,04 %, 1,32 %, 2,04 %	—	0,50 %
DDS (*)		0,61 %	1,14 %, 1,77 %, 1,68 %, 1,91 %	—	0,29 %
AAS (*)		2,43 %	0,15 %, 0 %, 0 %, 0 %	—	—
EPCGS (*)		0,09 %	0,02 %, 0 %, 0 %, 0 %	0,03 %	—
ECS (*)		—	—	—	—
FMS (*)		—	0,13 %, 0,71 %, 0,07 %, 0 %	—	—
EOU (*)		—	—	0,95 %	—
	TOTALE	3,72 %	3,03 % (**)	0,98 % (***)	0,79 % (***)

(*) Le sovvenzioni contrassegnate da un asterisco sono sovvenzioni all'esportazione.

(**) Margine di sovvenzione totale in base al calcolo consolidato per il gruppo.

(***) Limite di irrilevanza.

- (50) A seguito del ricalcolo, il margine di sovvenzione per le società che hanno collaborato non incluse nel campione risulta pari al 3,41 %.

- (51) A seguito del ricalcolo, il margine di sovvenzione per l'intero paese è pari al 3,72 %.

4. INDUSTRIA DELL'UNIONE

4.1. Industria dell'Unione

- (52) Alcuni utilizzatori hanno espresso dubbi circa il numero dei produttori dell'Unione indicato al considerando 116 del regolamento provvisorio. A loro avviso la valutazione del numero dei produttori risulta errata e in realtà sul mercato dell'Unione sarebbe presente un minor numero di produttori.
- (53) La Commissione rileva che la tesi addotta non è stata sufficientemente suffragata e, avendole verificate, conferma le informazioni di cui al considerando 116 del regolamento provvisorio, ossia che durante il PI ventisette produttori dell'Unione fabbricavano il prodotto in esame. Questo è il numero accertato sulla base della denuncia, nella fase precedente l'apertura e durante l'inchiesta. La Commissione ha contattato tutti i produttori noti dell'Unione e ha ricevuto i dati utilizzati nell'ambito della presente inchiesta.

4.2. Produzione dell'Unione e campionamento dei produttori dell'Unione

- (54) In assenza di osservazioni, si confermano i considerando da 117 a 119 del regolamento provvisorio.

5. PREGIUDIZIO

5.1. Consumo nell'Unione

- (55) Alcuni utilizzatori hanno affermato che le analisi del pregiudizio avrebbero dovuto ignorare i dati relativi al 2009, visti gli effetti distorsivi che la crisi finanziaria di quell'anno ha prodotto, in particolare, sul consumo dell'Unione. Tuttavia, anche escludendo il 2009 dall'analisi, si confermerebbe comunque un trend in crescita dei consumi (+ 5 %), indice questo di un miglioramento delle condizioni di mercato. Gli effetti negativi della crisi finanziaria sono, tra l'altro, riconosciuti nel considerando 120 del regolamento provvisorio, che conclude tuttavia rilevando il miglioramento della situazione del mercato. In mancanza di altre osservazioni, si conferma il considerando 120 del regolamento provvisorio.

5.2. Importazioni nell'Unione provenienti dal paese in esame

- (56) Il margine di sovvenzione stabilito per la società KEI Industries è inferiore al limite di irrilevanza di cui all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base (cfr. il

considerando 49). Si ritiene pertanto che questo produttore esportatore non abbia beneficiato di regimi di sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, nel corso del periodo dell'inchiesta. I volumi delle importazioni di tale produttore esportatore sono stati quindi esclusi dal volume delle importazioni sovvenzionate provenienti dall'India. Un produttore esportatore, vale a dire il gruppo Venus, ha osservato che una serie di transazioni è stata, per errore, conteggiata due volte. La Commissione concorda con il produttore esportatore: perciò queste operazioni sono state eliminate dal volume totale delle importazioni sovvenzionate provenienti dall'India. Il volume, la quota di mercato e il prezzo medio delle importazioni oggetto di sovvenzioni sono stati rivisti di conseguenza.

- (57) Volume e quota di mercato delle importazioni sovvenzionate:

	2009	2010	2011	PI
Volume (tonnellate metriche)	11 620	20 038	25 326	24 415
Indice (2009 = 100)	100	172	218	210
Quota di mercato	8,8 %	10,7 %	12,9 %	12,4 %
Indice (2009 = 100)	100	121	146	140

Fonte: Eurostat e risposte al questionario.

- (58) Durante il PI la società KEI Industries ha esportato quantitativi ridotti del prodotto in esame e anche le operazioni commerciali del gruppo Venus (cui si è fatto in precedenza riferimento) hanno riguardato quantitativi ridotti. Di conseguenza lo scomputo di tali importazioni dal volume totale delle importazioni sovvenzionate provenienti dall'India non determina modifiche a livello delle tendenze descritte ai considerando 123 e 124 del regolamento provvisorio, che vengono pertanto confermati.

- (59) Prezzo medio delle importazioni sovvenzionate

	2009	2010	2011	PI
Prezzo medio (EUR/tonnellata metrica)	2 419	2 856	3 311	3 259
Indice (2009 = 100)	100	118	137	135

Fonte: Eurostat e risposte al questionario.

- (60) Come in precedenza illustrato, la società KEI Industries ha esportato quantitativi ridotti durante il PI e la detrazione di alcune operazioni commerciali del gruppo Venus ha riguardato solo quantitativi limitati. L'esclusione delle importazioni della società KEI Industries e delle citate operazioni commerciali del gruppo Venus dal volume totale delle importazioni sovvenzionate provenienti dall'India non determina, quindi, alcuna modifica sostanziale del prezzo medio delle importazioni indiane oggetto di sovvenzioni o dei calcoli relativi alla sottoquotazione dei prezzi (*undercutting*). A seguito del ricalcolo, il

marginale di sottoquotazione dei prezzi è pari all'11,7 %. Per il resto si confermano le conclusioni tratte da quanto descritto ai considerando da 128 a 130 del regolamento provvisorio.

- (61) In esito alla comunicazione delle conclusioni finali, il governo indiano ha sostenuto che la Commissione aveva calcolato la riduzione proporzionale delle importazioni sovvenzionate solo in rapporto ai volumi delle importazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato, in modo da tener conto del limite di irrilevanza accertato per la società KEI e dell'esclusione di alcune operazioni commerciali del gruppo Venus che erano state per errore conteggiate due volte. La tesi si fonda su un equivoco. La Commissione ha calcolato la riduzione proporzionale in rapporto all'intero volume delle importazioni, anche di quelle degli importatori che non hanno collaborato. La tesi adottata deve essere pertanto respinta.

5.3. Situazione economica dell'industria dell'Unione

- (62) Alcune parti hanno sostenuto che i risultati ottenuti dall'industria dell'Unione dovevano essere considerati ragionevolmente positivi nel contesto della crisi economica mondiale e che, tranne per un indicatore di pregiudizio, ossia per la quota di mercato, tutti gli altri indicatori non lasciassero intendere l'esistenza di un pregiudizio.

- (63) Una parte ha sostenuto che in media i prezzi di vendita dell'industria dell'Unione avevano registrato un incremento del 34 % circa, ossia molto superiore a quello dei costi di produzione, aumentati nello stesso periodo del 13 %. A questo proposito va rilevato che all'inizio del periodo in esame, vale a dire nel 2009, l'industria dell'Unione effettuava le sue vendite a un prezzo inferiore al costo di produzione e solo a partire dal 2011 è riuscita a realizzare vendite al di sopra del costo di produzione.

- (64) L'inchiesta ha dimostrato che, nonostante la tendenza positiva di alcuni indicatori di pregiudizio, come i volumi di produzione e l'utilizzazione degli impianti, o la stabilità di altri indicatori di pregiudizio, come l'occupazione, per una serie di altri indicatori relativi alla situazione finanziaria dell'industria dell'Unione, in particolare per la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito, non si è registrato un andamento soddisfacente nel periodo in esame. L'indicatore relativo agli investimenti, dopo un miglioramento nel 2010, è diminuito nel 2011 e nel periodo dell'inchiesta, attestandosi al di sotto del livello del 2009. L'utile sul capitale investito, pur essendo realmente aumentato dal 2009 al 2011 fino a raggiungere il 6,7 %, è poi calato di nuovo allo 0,8 % nel periodo dell'inchiesta. Analogamente, al miglioramento degli indicatori relativi alla redditività e al flusso di cassa fino al 2011 è subentrato un loro nuovo peggioramento nel corso del PI. Si può pertanto concludere che il miglioramento della situazione dell'industria dell'Unione sia iniziato dopo il 2009, ma il recupero è stato poi rallentato dalle importazioni sovvenzionate provenienti dall'India.

- (65) Su richiesta di una parte interessata si conferma che il livello delle scorte di cui al considerando 153 del regolamento provvisorio riguarda l'attività delle società dell'Unione incluse nel campione.

- (66) L'industria dell'Unione ha sostenuto che il margine di utile di riferimento, fissato al 5 % nella fase provvisoria del procedimento, è troppo basso. Tale parte non ha però sufficientemente dimostrato la fondatezza della sua obiezione. Il considerando 148 del regolamento provvisorio illustra i motivi alla base della scelta di questo margine di profitto e dall'inchiesta non sono emerse ragioni per modificarlo. Il margine di profitto di riferimento del 5 % è perciò mantenuto ai fini delle conclusioni definitive.
- (67) Un produttore esportatore ha sostenuto che le difficoltà dell'industria dell'Unione sono in gran parte dovute a problemi strutturali. Da qui anche il carattere irrealistico del margine di utile di riferimento fissato al 5 %.
- (68) Si ricorda che, secondo la giurisprudenza ⁽¹⁾, le istituzioni devono stabilire il margine di profitto che l'industria comunitaria potrebbe ragionevolmente prevedere in normali condizioni di concorrenza, in assenza delle importazioni oggetto di sovvenzioni. Nel caso di specie si è rivelato impossibile, per i motivi di seguito esposti, effettuare questa analisi per l'industria dell'Unione che fabbrica il prodotto in esame. Informazioni sufficienti per il calcolo dei margini di profitto per il prodotto in esame sono disponibili solo a partire dal 2007, quando il margine di profitto è stato del 3,7 %. Dal 2008, a causa della crisi economica e finanziaria, il margine è diventato negativo. Secondo la denuncia, che ha trovato conferma nell'inchiesta, le importazioni oggetto di sovvenzioni hanno iniziato ad affluire sul mercato dell'Unione nel 2007, quando il volume delle importazioni è aumentato passando dalle 17 727 tonnellate del 2006 a 24 811,3 tonnellate. Le istituzioni hanno pertanto fissato i margini di utile di riferimento sulla base degli utili effettivi registrati in altri comparti del settore siderurgico, che non sono stati interessati da importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni ⁽²⁾.

5.4. Conclusioni relative al pregiudizio

- (69) La Commissione conclude pertanto che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio grave durante il PI.

6. NESSO DI CAUSALITÀ

6.1. Effetti delle importazioni sovvenzionate

- (70) Un produttore esportatore ha sostenuto che il regolamento provvisorio avrebbe ignorato il fatto che l'industria dell'Unione ha potuto beneficiare, dal 2009, dell'aumento dei consumi, precisando tra l'altro che la

Commissione non può partire dall'ipotesi che l'industria dell'Unione possa riuscire all'infinito a conservare la propria quota di mercato.

- (71) In risposta a tali argomentazioni va osservato che dall'inchiesta è emerso che la quota di mercato delle importazioni indiane sovvenzionate è cresciuta più rapidamente del consumo sul mercato dell'Unione. Il volume delle importazioni indiane oggetto di sovvenzioni è cresciuto del 110 %, mentre nel corso dello stesso periodo il consumo è aumentato del 50 %. Inoltre l'inchiesta ha anche dimostrato che il prezzo medio indiano è rimasto nello stesso periodo costantemente al di sotto del prezzo medio dell'industria dell'Unione: la differenza media di prezzo è stata dell'11,7 % durante il PI. Di conseguenza l'industria dell'Unione, per quanto abbia effettivamente beneficiato, in una certa misura, della crescita dei consumi e abbia anche potuto aumentare i suoi volumi di vendite del 40 %, non è però riuscita a mantenere la sua quota di mercato come si sarebbe potuto prevedere a fronte del miglioramento delle condizioni del mercato e tenuto conto della capacità produttiva disponibile dell'industria dell'Unione.

6.2. Effetto di altri fattori

6.2.1. Importazioni non oggetto di sovvenzioni

- (72) Alcune parti interessate hanno sostenuto la necessità di una nuova valutazione degli effetti delle importazioni non oggetto di sovvenzioni per due motivi: il limite di irrilevanza del margine di sovvenzione stabilito per la società KEI Industries e l'esclusione dall'analisi di alcune operazioni del gruppo Venus che erano state, per errore, conteggiate due volte. Hanno inoltre sostenuto che i prezzi delle importazioni non oggetto di sovvenzioni sono stati inferiori rispetto a quelli delle importazioni oggetto di sovvenzioni.
- (73) La tabella che segue mostra l'andamento del volume e dei prezzi delle esportazioni non sovvenzionate durante il periodo in esame. Il loro volume, corrispondente a circa un terzo delle esportazioni indiane durante il PI, ha seguito la stessa evoluzione delle importazioni oggetto di sovvenzioni.

	2009	2010	2011	PI
Volume (tonnellate metriche)	5 227	9 015	11 394	10 938
Volume (Indice)	100	172	218	210
Prezzo medio (EUR/mf)	2 268	2 678	3 105	3 056
Prezzo medio (Indice)	100	118	137	135

Fonte: risposte al questionario ed Eurostat.

- (74) È pertanto corretto affermare che i prezzi delle importazioni non oggetto di sovvenzioni siano stati inferiori ai prezzi delle importazioni sovvenzionate. Tuttavia, il volume delle importazioni non oggetto di sovvenzioni è solo un terzo del volume delle importazioni oggetto di sovvenzioni. Ne consegue che il pregiudizio causato dalle

⁽¹⁾ Causa T-210/95, European Fertilizer Manufacturers' Association (EFMA) contro Consiglio, Racc. 1999, pag. II-3291, punto 60.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 383/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso originari della Repubblica popolare cinese (GU L 118 del 13.5.2009, pag. 1); regolamento (UE) n. 1071/2012 della Commissione, del 14 novembre 2012, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia (GU L 318 del 15.11.2012, pag. 10); regolamento (UE) n. 845/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 33).

importazioni non oggetto di sovvenzioni non è tale da annullare il nesso di causalità tra le importazioni sovvenzionate provenienti dall'India e il pregiudizio grave subito dall'industria dell'Unione durante il PI.

6.2.2. Importazioni da paesi terzi

- (75) Un produttore esportatore indiano e il governo indiano hanno ribadito la tesi secondo cui la Repubblica popolare cinese avrebbe dovuto essere inclusa nell'inchiesta, confermando anche che a loro avviso sarebbe stato sottovalutato l'impatto delle importazioni provenienti dalla Repubblica popolare cinese sul mercato dell'Unione e sull'industria dell'Unione.
- (76) Come indicato al considerando 170 del regolamento provvisorio, né a livello di fase di apertura né a livello di fase definitiva esistono prove dell'esistenza di sovvenzioni tali da poter giustificare l'apertura di un'inchiesta antisovvenzioni relativa alle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese. È quindi infondata e viene respinta la tesi secondo cui la Repubblica popolare cinese avrebbe dovuto essere inclusa nell'inchiesta.
- (77) Tuttavia, nel corso del periodo in esame le importazioni dalla Repubblica popolare cinese hanno registrato un andamento crescente, raggiungendo una quota di mercato dell'8,3 % nel PI, come indicato al considerando 168 del regolamento provvisorio. Inoltre i prezzi delle importazioni cinesi sono risultati inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione e a quelli praticati dai produttori esportatori indiani sul mercato dell'Unione. La Commissione ha quindi ulteriormente esaminato se le importazioni dalla Repubblica popolare cinese possano aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e possano aver annullato il nesso di causalità tra tale pregiudizio e le importazioni sovvenzionate dall'India.
- (78) Secondo le informazioni disponibili nella fase provvisoria del procedimento, il mix di prodotti compresi nelle importazioni cinesi era diverso e la gamma di prodotti in cui la Cina è presente è diversa dai prodotti venduti dall'industria dell'Unione o anche dai prodotti di origine indiana venduti sul mercato dell'Unione.
- (79) Successivamente alla pubblicazione delle misure provvisorie, la Commissione ha ricevuto diverse obiezioni che prospettavano l'ipotesi che il nesso di causalità tra le importazioni indiane in dumping e il pregiudizio grave subito dall'industria dell'Unione sarebbe stato annullato durante il PI dalle importazioni a basso prezzo dalla Cina.
- (80) Dall'analisi svolta sulla base delle statistiche sulle importazioni relative ai due codici NC oggetto dell'inchiesta è emerso che il 29 % delle importazioni cinesi si è concentrato nel segmento più basso del mercato (codice NC 7223 00 99). Questo spiega in parte perché, in media, i prezzi cinesi siano inferiori a quelli dell'industria dell'Unione e dei produttori esportatori indiani. Dalle statistiche relative al codice NC 7223 00 99 è risultato inoltre che i clienti dei produttori cinesi erano concentrati nel Regno Unito, dove l'industria dell'Unione era sostanzialmente assente.

Prezzo medio (EUR/tonnellata metrica)	2009	2010	2011	PI
72 230 019	2 974	3 286	3 436	2 995
72 230 099	765	1 458	1 472	1 320

Fonte: Eurostat

- (81) Per quanto riguarda il codice NC 7223 00 19, le analisi per numero di codice di prodotto (NCP) hanno rivelato che la concorrenza tra l'industria dell'Unione e i produttori indiani si concentrava prevalentemente nel segmento più alto del mercato caratterizzato da prezzi fino a quattro volte superiori a quelli del segmento più basso classificati con lo stesso codice NC ⁽¹⁾. L'inchiesta ha inoltre dimostrato che, in linea generale, le variazioni di prezzo sono connesse al tipo di prodotto e al tenore di nichel. Dall'inchiesta è emerso inoltre che sul mercato dell'Unione gli esportatori cinesi vendono prevalentemente i tipi di prodotto di qualità inferiore classificati nel suddetto codice NC. Il mix dei prodotti diventa quindi un fattore prevalente nella valutazione delle importazioni cinesi.
- (82) Per quanto riguarda il livello dei prezzi delle importazioni provenienti dalla Repubblica popolare cinese, occorre rilevare che dal 2009 fino al PI il prezzo medio delle importazioni cinesi è rimasto al di sopra dei prezzi dei produttori esportatori indiani che hanno beneficiato di sovvenzioni, come si evince dalla tabella seguente, che riporta il prezzo medio delle esportazioni indiane sovvenzionate classificate al codice NC 7223 00 19.

Prezzo medio (EUR/tonnellata metrica)	2009	2010	2011	PI	PI + 1
73 320 019	2 974	3 286	3 436	2 995	3 093

Fonte: Eurostat

- (83) Durante il periodo dell'inchiesta il prezzo medio delle importazioni cinesi è sceso, per la prima volta, al di sotto del prezzo delle importazioni indiane oggetto di sovvenzioni. Questo dato si è rivelato però transitorio, in quanto il livello dei prezzi cinesi nell'anno successivo al PI è aumentato, risultando di nuovo superiore ai prezzi indiani.
- (84) Dal confronto tra il volume delle importazioni provenienti dall'India e dalla Repubblica popolare cinese è emerso inoltre che, durante l'intero periodo in esame e in particolare durante il PI, il livello delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese è risultato molto inferiore rispetto a quello delle importazioni dall'India. Per quanto riguarda la Repubblica popolare cinese, il volume delle importazioni è stato sostanzialmente pari a meno della metà del totale delle importazioni dall'India.

⁽¹⁾ Va tuttavia osservato che, seppur in misura minore, l'industria dell'Unione e i produttori esportatori indiani sono presenti anche nel segmento più basso del mercato.

(85) Stante quanto precede, si conferma che una percentuale significativa delle importazioni cinesi durante il PI è stata costituita da prodotti diversi dal mix di prodotti dell'industria dell'Unione e che l'eventuale concorrenza diretta con i prodotti fabbricati e venduti dall'industria dell'Unione è limitata.

(86) Le importazioni dalla Repubblica popolare cinese non avrebbero quindi potuto influenzare la situazione dell'industria dell'Unione in misura tale da annullare il nesso di causalità tra le importazioni sovvenzionate dall'India e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Si conferma pertanto il considerando 168 del regolamento provvisorio.

6.2.3. Concorrenza di altri produttori dell'Unione

(87) Una parte ha sostenuto che a causare i modesti risultati finanziari dei produttori dell'Unione potrebbe essere stata la concorrenza degli altri produttori dell'Unione che non hanno presentato denuncia o che non si sono espressi a sostegno dell'inchiesta nella fase di apertura del procedimento.

(88) La quota di mercato degli altri produttori dell'Unione ha avuto il seguente andamento:

	2009	2010	2011	PI
Volume (tonnellate metriche)	34 926	55 740	55 124	55 124
Indice (2009 = 100)	100	160	158	158
Quota di mercato degli altri produttori dell'Unione	26,6 %	29,8 %	28,1 %	27,9 %

Fonte: denuncia

(89) I produttori dell'Unione che non hanno presentato denuncia e che non si sono specificamente espressi a sostegno dell'inchiesta rappresentano il 44 % del totale delle vendite nell'Unione di cui al considerando 139 del regolamento provvisorio. Il volume delle loro vendite è cresciuto del 58 %, passando dalle 34 926 tonnellate stimate nel 2009 a 55 124 tonnellate nel periodo in esame. Si tratta, tuttavia, di una crescita relativamente modesta rispetto alla crescita, registrata nello stesso periodo, delle importazioni sovvenzionate dall'India (+ 110 %). Inoltre, la quota di mercato di tali produttori dell'Unione è rimasta relativamente stabile durante il periodo in esame e non è emersa alcuna indicazione che i loro prezzi fossero inferiori a quelli dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. Di conseguenza si conclude che le loro vendite sul mercato dell'Unione non hanno contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

6.3. Conclusioni relative al nesso di causalità

(90) In assenza di osservazioni, si confermano i considerando da 176 a 179 del regolamento provvisorio.

7. INTERESSE DELL'UNIONE

7.1. Considerazioni generali

(91) In mancanza di osservazioni, si conferma il considerando 180 del regolamento provvisorio.

7.2. Interesse dell'industria dell'Unione

(92) In assenza di osservazioni, si confermano i considerando da 181 a 188 del regolamento provvisorio.

7.3. Interesse degli utilizzatori

(93) Successivamente all'istituzione delle misure provvisorie, sette utilizzatori e un'associazione di utilizzatori hanno contattato la Commissione mostrando interesse a collaborare all'inchiesta. Vista tale richiesta, nell'aprile 2013 si è proceduto all'invio dei questionari, ma solo due utilizzatori hanno risposto presentando il questionario compilato e nel complesso gli utilizzatori che hanno collaborato hanno rappresentato il 12 % del totale delle importazioni dall'India durante il PI e il 2,5 % del totale del consumo dell'UE. L'impatto economico delle misure sugli utilizzatori è stato nuovamente valutato sulla base dei nuovi dati contenuti nelle risposte al questionario e sono state effettuate visite presso due utilizzatori per la verifica delle informazioni fornite.

(94) Gli utilizzatori hanno sostenuto che il livello di redditività del 9 %, indicato al considerando 191 del regolamento provvisorio, era troppo elevato e non era rappresentativo in rapporto all'industria degli utilizzatori. Alla luce delle ulteriori risposte al questionario, la redditività media di tutti gli utilizzatori che hanno collaborato è stata ricalcolata e fissata al 2 % del fatturato.

(95) Si è inoltre constatato che gli acquisti dall'India hanno costituito, in media, il 44 % del totale degli acquisti del prodotto in esame per quanto riguarda gli utilizzatori che hanno collaborato e che l'India ha rappresentato l'unica fonte di approvvigionamento di due utilizzatori che hanno collaborato. Durante il PI il fatturato della produzione che incorpora il prodotto in esame ha rappresentato, in media, il 14 % del fatturato degli utilizzatori che hanno collaborato.

(96) Considerando lo scenario peggiore per il mercato dell'Unione, ossia nell'ipotesi in cui non fosse possibile trasferire alcun potenziale aumento dei prezzi sulla catena della distribuzione e che gli utilizzatori continuassero ad acquistare dall'India gli stessi volumi che in passato, il dazio avrebbe come conseguenza per gli utilizzatori quella di far diminuire, in media, di 0,25 punti percentuali — portandola all'1,75 % — la redditività derivante dalle attività che comportano l'impiego o l'inclusione del prodotto in esame.

(97) La Commissione riconosce che l'incidenza sarà maggiore, singolarmente, per gli utilizzatori che importano esclusivamente dall'India. Tuttavia il loro numero è relativamente ridotto (si tratta di due degli utilizzatori che hanno

collaborato). Inoltre, purché il produttore indiano collabori, essi hanno la possibilità di chiedere la restituzione dei dazi a norma dell'articolo 21 del regolamento di base qualora siano soddisfatte tutte le condizioni per il rimborso.

- (98) Alcuni utilizzatori hanno nuovamente espresso il timore che le misure finirebbero per colpire determinati tipi di fili che non sono fabbricati in Europa, in particolare quelli compresi nella cosiddetta «serie 200», secondo quanto enunciato al considerando 194 del regolamento provvisorio. Per gli utilizzatori, la mancata produzione nell'Unione è dovuta alla scarsa domanda e alla specificità del processo di produzione.
- (99) L'inchiesta ha tuttavia dimostrato che l'industria dell'Unione produce questi tipi di fili di acciaio inossidabile e che essi rappresentano una quota limitata del mercato dell'Unione. Gli utilizzatori hanno poi a disposizione fonti di approvvigionamento alternative da paesi non soggetti a misure antidumping o antisovvenzioni. Va aggiunto che a due produttori esportatori indiani è stata applicata un'aliquota del dazio compensativo dello 0 % e quindi l'istituzione delle misure non avrà alcun effetto significativo su tale fonte di approvvigionamento. Inoltre, per gli stessi scopi possono essere utilizzati, come fili di acciaio inossidabile, altri tipi di prodotto. Di conseguenza l'istituzione delle misure non può produrre effetti rilevanti sul mercato dell'Unione o su questi utilizzatori. L'obiezione è pertanto respinta.
- (100) Alcuni utilizzatori hanno osservato che i tempi di consegna del prodotto simile da parte dei produttori dell'Unione sono più lunghi rispetto ai tempi di consegna del prodotto in esame provenienti dall'India. Comunque il fatto che i grossisti e gli operatori commerciali possano costituire scorte dei prodotti e renderli quindi disponibili in tempi brevi non inficia gli elementi di prova relativi agli effetti negativi delle importazioni oggetto di sovvenzioni. L'argomentazione deve essere pertanto respinta.
- (101) Tenuto conto di quanto precede, anche se è probabile che alcuni utilizzatori subiscano più di altri gli effetti negativi delle misure sulle importazioni provenienti dall'India, si ritiene che nel complesso il mercato dell'Unione trarrà beneficio dall'istituzione delle misure. In particolare, si reputa che il ripristino di condizioni commerciali eque sul mercato dell'Unione consentirebbe all'industria dell'Unione di allineare i propri prezzi al costo di produzione, di salvaguardare la produzione e l'occupazione, di riconquistare la quota di mercato precedentemente persa e di usufruire di maggiori economie di scala. In tal modo l'industria potrebbe conseguire margini di profitto ragionevoli che le permetterebbero di operare in modo efficiente nel medio e nel lungo periodo. Parallelamente migliorerebbe la situazione finanziaria complessiva dell'industria. L'inchiesta ha inoltre stabilito che le misure avranno un impatto complessivo limitato sugli utilizzatori e sugli importatori indipendenti. Pertanto la conclusione è che il vantaggio complessivo delle misure sembra essere superiore agli effetti sugli utilizzatori del prodotto in esame sul mercato dell'Unione.

7.4. Interessi degli importatori indipendenti

- (102) In assenza di osservazioni, si confermano i considerando da 197 a 199 del regolamento provvisorio.

7.5. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

- (103) Stante quanto precede, si conferma la valutazione di cui ai considerando 200 e 201 del regolamento provvisorio.

8. MISURE COMPENSATIVE DEFINITIVE

8.1. Livello di eliminazione del pregiudizio

- (104) In assenza di osservazioni, si confermano i considerando da 203 a 206 del regolamento provvisorio.

8.2. Conclusioni sul livello di eliminazione del pregiudizio

- (105) Non è stato calcolato un margine di pregiudizio individuale per la società KEI Industries, visto che il suo margine di sovvenzione definitivo è risultato inferiore al limite di irrilevanza, come precedentemente indicato al considerando 49.

- (106) Il metodo usato nel regolamento provvisorio viene confermato.

8.3. Misure definitive

- (107) Alla luce di quanto precede e in conformità all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, è opportuno istituire un dazio compensativo definitivo a un livello sufficiente a eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni sovvenzionate senza che venga superato il margine di sovvenzione accertato.

- (108) Le aliquote del dazio compensativo sono state quindi fissate confrontando i margini di pregiudizio e i margini di sovvenzione. Di conseguenza, vengono proposte le seguenti aliquote del dazio compensativo:

Società	Margine di sovvenzione	Margine di pregiudizio	Aliquota del dazio compensativo
Raajratna Metal Industries	3,7 %	17,2 %	3,7 %
Gruppo Venus	3,0 %	23,4 %	3,0 %
Viraj Profiles Vpl. Ltd.	0,9 %	non applicabile	0,0 %
KEI Industries Limited	0,7 %	non applicabile	0,0 %
Società che hanno collaborato non incluse nel campione	3,4 %	19,3 %	3,4 %
Tutte le altre società	3,7 %	23,4 %	3,7 %

(109) Le aliquote individuali del dazio compensativo indicate nel presente documento di lavoro sono state stabilite in base alle conclusioni della presente inchiesta. Rispecchiano quindi la situazione delle società interessate constatata durante l'inchiesta. Tali aliquote del dazio (a differenza del dazio per l'intero paese applicabile a «tutte le altre società») sono applicabili esclusivamente alle importazioni di prodotti originari dell'India e fabbricati dalle società specificamente menzionate. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra società non espressamente menzionata nel dispositivo del presente documento di lavoro, comprese le entità collegate alle società espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(110) Le richieste di applicazione di un'aliquota individuale del dazio compensativo (ad esempio in seguito a un cambiamento della denominazione della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) vanno inviate senza indugio alla Commissione ⁽¹⁾ corredate di tutte le opportune informazioni, in particolare in merito a modifiche delle attività societarie — riguardanti la produzione e le vendite sul mercato interno e all'esportazione — che siano collegate, ad esempio, al cambiamento di denominazione o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita. Se del caso, il regolamento che istituisce i dazi compensativi definitivi sarà modificato di conseguenza mediante un aggiornamento dell'elenco delle società che beneficiano di aliquote del dazio individuali.

8.4. Riscossione definitiva dei dazi compensativi provvisori

(111) Data l'entità dei margini di sovvenzione accertati e tenuto conto del livello di pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, si ritiene necessario riscuotere in via definitiva, fino a concorrenza dell'importo dei dazi definitivi istituiti, gli importi depositati a titolo del dazio antisovvenzione provvisorio istituito dal regolamento provvisorio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di filo di acciaio inossidabile contenente, in peso:

- i) una percentuale di nichel pari o superiore al 2,5 %, diverso dal filo contenente, in peso, una percentuale di nichel pari o superiore al 28 % ma non superiore al 31 % e una percentuale di cromo pari o superiore al 20 % ma non superiore al 22 %,
- ii) una percentuale di nichel inferiore al 2,5 %, diverso dal filo contenente in peso una percentuale di cromo pari o superiore al 13 % ma non superiore al 25 % e una percentuale di alluminio pari o superiore al 3,5 % ma non superiore al 6 %,

attualmente classificato ai codici NC 7223 00 19 e 7223 00 99 e originario dell'India.

⁽¹⁾ Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgia/België.

2. Le aliquote del dazio compensativo definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti:

Società	Dazio (%)	Codice addizionale TARIC
Raajratna Metal Industries, Ahmedabad, Gujarat	3,7	B775
Venus Wire Industries Pvt. Ltd., Mumbai, Maharashtra	3,0	B776
Precision Metals, Mumbai, Maharashtra	3,0	B777
Hindustan Inox Ltd., Mumbai, Maharashtra	3,0	B778
Sieves Manufacturer India Pvt. Ltd., Mumbai, Maharashtra	3,0	B779
Viraj Profiles Vpl. Ltd., Thane, Maharashtra	0,0	B780
KEI Industries Limited, New Delhi	0,0	B925
Società elencate nell'allegato	3,4	
Tutte le altre società	3,7	B999

3. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in tema di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazi compensativi provvisori, a norma del regolamento (UE) n. 419/2013, sulle importazioni di filo di acciaio inossidabile contenente, in peso:

- i) una percentuale di nichel pari o superiore al 2,5 %, diverso dal filo contenente, in peso, una percentuale di nichel pari o superiore al 28 % ma non superiore al 31 % e una percentuale di cromo pari o superiore al 20 % ma non superiore al 22 %,
- ii) una percentuale di nichel inferiore al 2,5 %, diverso dal filo contenente in peso una percentuale di cromo pari o superiore al 13 % ma non superiore al 25 % e una percentuale di alluminio pari o superiore al 3,5 % ma non superiore al 6 %,

attualmente classificato ai codici NC 7223 00 19 e 7223 00 99 e originario dell'India,

sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio antisovvenzioni definitivo.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

L. LINKEVIČIUS

*ALLEGATO***PRODUTTORI ESPORTATORI INDIANI CHE HANNO COLLABORATO, NON INCLUSI NEL CAMPIONE**

Nome della società	Città	Codice addizionale TARIC
Bekaert Mukand Wire Industries	Lonand, Tal. Khandala, Satara District, Maharashtra	B781
Bhansali Bright Bars Pvt. Ltd.	Mumbai, Maharashtra	B781
Bhansali Stainless Wire	Mumbai, Maharashtra	B781
Chandan Steel	Mumbai, Maharashtra	B781
Drawmet Wires	Bhiwadi, Rajasthan	B781
Garg Inox Ltd	Bahadurgarh, Haryana	B931
Jyoti Steel Industries Ltd.	Mumbai, Maharashtra	B781
Macro Bars and Wires	Mumbai, Maharashtra	B932
Mukand Ltd.	Thane	B781
Nevatia Steel & Alloys Pvt. Ltd.	Mumbai, Maharashtra	B933
Panchmahal Steel Ltd.	Dist. Panchmahals, Gujarat	B781

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 862/2013 DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 2013

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Casatella Trevigiana (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1151/2012 è entrato in vigore il 3 gennaio 2013. Esso ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽²⁾.
- (2) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di

una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Casatella Trevigiana», registrata con il regolamento (CE) n. 487/2008 della Commissione ⁽³⁾.

- (3) Non trattandosi di una modifica minore, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁴⁾ a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006. Poiché non è stata presentata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, la modifica deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2013

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 143 del 3.6.2008, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU C 322 del 24.10.2012, pag. 4.

ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.3. Formaggi

ITALIA

Casatella Trevigiana (DOP)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 863/2013 DELLA COMMISSIONE**del 5 settembre 2013****relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia

di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽²⁾.

- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2013

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione*


⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivi
1)	2)	3)
<p>Prodotto (detto "Real Time Clock Module") consistente in un circuito integrato monolitico e in un cristallo di quarzo assemblati su una cornice metallica e inseriti in un alloggiamento di materia plastica delle dimensioni di circa 10 × 7 × 3 mm.</p> <p>Il prodotto oscilla con una frequenza di 32,768 kHz e una tensione di alimentazione compresa tra 2,7 e 3,6 V. Ha un segnale in uscita digitale.</p> <p>Il prodotto è usato in vari apparecchi come fonte di segnale di orologio per determinare gli intervalli di tempo.</p> <p>(*) Cfr. l'illustrazione.</p>	9114 90 00	<p>La classificazione è a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nota 1 n) della sezione XVI, e del testo dei codici NC 9114 e 9114 90 00.</p> <p>Poiché il prodotto contiene sia un circuito integrato monolitico che un cristallo di quarzo, non rispetta le condizioni previste alla nota 8 b) del capitolo 85. È pertanto esclusa la classificazione nella voce 8542.</p> <p>Il prodotto fornisce un segnale di orologio per determinare gli intervalli di tempo, che è una funzione del capitolo 91.</p> <p>È esclusa anche la classificazione nella voce 9110, poiché il prodotto non possiede tutte le componenti necessarie per essere considerato un movimento di orologeria incompleto, e non è montato (si vedano anche le note esplicative del sistema armonizzato alla voce 9110, paragrafo 3).</p> <p>Il prodotto dev'essere pertanto classificato sotto il codice NC 9114 90 00 "Altre forniture di orologeria" (si vedano anche le note esplicative del sistema armonizzato alla voce 9114, A, punto 8).</p>

(*) L'immagine è a scopo puramente informativo.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 864/2013 DELLA COMMISSIONE**del 6 settembre 2013****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione

da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2013

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MK	29,8
	ZZ	29,8
0707 00 05	TR	95,4
	ZZ	95,4
0709 93 10	TR	124,0
	ZZ	124,0
0805 50 10	AR	109,7
	CL	126,2
	TR	74,0
	UY	120,7
	ZA	124,0
	ZZ	110,9
0806 10 10	BR	183,4
	EG	184,2
	IL	162,2
	TR	143,0
	ZA	168,3
	ZZ	168,2
0808 10 80	AR	155,4
	BR	103,3
	CL	135,2
	CN	67,2
	NZ	133,1
	US	147,8
	ZA	115,0
	ZZ	122,4
0808 30 90	AR	160,7
	CN	84,1
	TR	137,4
	ZA	138,4
	ZZ	130,2
0809 30	TR	129,9
	ZZ	129,9
0809 40 05	BA	50,7
	MK	50,9
	XS	55,5
	ZZ	52,4

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE 2013/446/PESC DEL CONSIGLIO

del 6 settembre 2013

che modifica la decisione 2010/452/PESC, sulla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, EUMM Georgia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 agosto 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/452/PESC ⁽¹⁾, che ha prorogato la missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia («EUMM Georgia» o «missione») istituita dall'azione comune 2008/736/PESC del 15 settembre 2008 ⁽²⁾. La decisione 2010/452/PESC scade il 14 settembre 2013.
- (2) L'EUMM Georgia dovrebbe essere prorogata per un ulteriore periodo di quindici mesi sulla base del suo mandato attuale.
- (3) La missione sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione fissati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/452/PESC è così modificata:

1) l'articolo 6 è così modificato:

a) è aggiunto il paragrafo seguente:

«1 bis. Il capomissione è il rappresentante della missione; può delegare compiti di gestione riguardanti il personale e le questioni finanziarie a membri del personale della missione, sotto la sua responsabilità generale.»;

b) il paragrafo 4 è soppresso;

2) all'articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le condizioni d'impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e locale sono stabiliti nei contratti da concludersi tra l'EUMM Georgia e i membri del personale interessati.»;

3) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 13 bis

Disposizioni giuridiche

L'EUMM Georgia ha la capacità di procurarsi servizi e forniture, stipulare contratti e concludere accordi amministrativi, assumere personale, detenere conti bancari, acquisire beni e disporre nonché liquidare il suo passivo e stare in giudizio, nella misura necessaria per l'attuazione della presente decisione.»;

4) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Meccanismo finanziario

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa alla missione tra il 15 settembre 2010 e il 14 settembre 2011 è pari a 26 600 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa alla missione tra il 15 settembre 2011 e il 14 settembre 2012 è pari a 23 900 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa alla missione tra il 15 settembre 2012 e il 14 settembre 2013 è pari a 20 900 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa alla missione tra il 15 settembre 2013 e il 14 dicembre 2014 è pari a 26 650 000 EUR.

2. Tutte le spese sono gestite in conformità delle regole e delle procedure applicabili al bilancio generale dell'Unione europea.

3. I cittadini degli Stati terzi, dello Stato ospitante e dei paesi limitrofi possono partecipare alle gare d'appalto. Con l'approvazione della Commissione la missione può concludere accordi tecnici con gli Stati membri, con gli Stati terzi partecipanti e con altri attori internazionali per quanto riguarda la fornitura di equipaggiamento, servizi e locali all'EUMM Georgia.

⁽¹⁾ GU L 213 del 13.8.2010, pag. 43.

⁽²⁾ GU L 248 del 17.9.2008, pag. 26.

4. L'EUMM Georgia è responsabile dell'esecuzione del bilancio della missione. A tal fine la missione firma un accordo con la Commissione.

5. L'EUMM Georgia è competente per eventuali richieste di indennizzo e gli obblighi derivanti dall'attuazione del mandato a decorrere dal 15 settembre 2013, fatta eccezione per eventuali richieste di indennizzo in relazione a una colpa grave del capomissione, di cui quest'ultimo si assume la responsabilità.

6. Le disposizioni finanziarie rispettano la catena di comando di cui agli articoli 5, 6 e 9 e i requisiti operativi dell'EUMM Georgia, compresa la compatibilità delle attrezzature e l'interoperabilità delle sue squadre.

7. Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.»;

5) all'articolo 18, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Essa cessa di produrre effetti il 14 dicembre 2014.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Essa si applica a decorrere dal 15 settembre 2013.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

L. LINKEVIČIUS

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 2013

sul coefficiente di utilizzo della capacità standard ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, della decisione 2011/278/UE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/447/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10 bis,

considerando quanto segue:

- (1) Per consentire agli Stati membri di stabilire ai sensi dell'articolo 18, paragrafi 1 e 3, della decisione 2011/278/UE della Commissione ⁽²⁾ i livelli di attività degli impianti nuovi entranti a norma dell'articolo 3, lettera h), della direttiva 2003/87/CE, la Commissione deve stabilire e pubblicare dei coefficienti di utilizzo della capacità standard.
- (2) Al fine di calcolare il numero di quote di emissioni a titolo gratuito da assegnare agli impianti nuovi entranti nel periodo 2013-2020, gli Stati membri sono tenuti a determinare i livelli di attività di questi impianti. In questo contesto, il coefficiente di utilizzo della capacità standard è indispensabile per stabilire il livello di attività relativo al prodotto per i prodotti per i quali è stato stabilito un parametro di riferimento nell'allegato I della decisione 2011/278/UE. Per gli impianti nuovi entranti, ad eccezione dei nuovi entranti a seguito di un ampliamento sostanziale, questo livello di attività è stabilito moltiplicando la capacità installata iniziale per la produzione del prodotto in questione, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, della decisione 2011/278/UE con il coefficiente di utilizzo della capacità standard. Per gli impianti che sono stati oggetto di un ampliamento o di una riduzione sostanziale, gli Stati membri sono tenuti ad utilizzare il coefficiente di utilizzo della capacità standard

per stabilire il livello di attività relativo al prodotto della capacità aggiuntiva o ridotta del sottoimpianto interessato.

- (3) È opportuno che il coefficiente di utilizzo della capacità standard sia l'80-percentile dei coefficienti di utilizzo della capacità annua media di tutti gli impianti che producono il prodotto in questione. Nell'ambito della raccolta generale dei dati di base per gli impianti esistenti effettuata per la determinazione delle misure nazionali di attuazione, gli Stati membri hanno rilevato dati sulla produzione media annua per il prodotto in questione nel periodo 2005-2008. Dividendo queste cifre di produzione per la capacità installata iniziale di cui all'articolo 7, paragrafo 3, della decisione 2011/278/UE, gli Stati membri hanno determinato, su questa base, i coefficienti di utilizzo della capacità degli impianti pertinenti situati nel loro territorio. Gli Stati membri hanno trasmesso queste informazioni alla Commissione nell'ambito delle loro misure nazionali di attuazione.
- (4) Dopo aver ricevuto le misure nazionali di attuazione da parte di tutti gli Stati membri e tenendo conto delle misure nazionali di attuazione dei paesi SEE-EFTA, la Commissione ha stabilito l'80 percentile dei coefficienti di utilizzo della capacità annua media di tutti gli impianti che producono un prodotto per il quale esiste un parametro di riferimento, tenendo conto della necessità di garantire condizioni neutre di concorrenza per le attività industriali svolte in impianti gestiti da un gestore unico e la produzione presso impianti esternalizzati. Il calcolo si basa sulle informazioni che la Commissione disponeva il 31 dicembre 2012.
- (5) I coefficienti di utilizzo della capacità standard per i prodotti per i quali è stato definito un parametro di riferimento sono riportati nell'allegato della presente decisione. Questi coefficienti si applicano dal 2013 al 2020 compresi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I coefficienti di utilizzo della capacità standard elencati in allegato sono utilizzati dagli Stati membri per stabilire il parametro di riferimento di prodotto di cui all'articolo 3, lettera h), della direttiva 2003/87/CE e conformemente all'articolo 18 della decisione 2011/278/UE.

⁽¹⁾ GU L 275 del, 25.10.2003, pag. 32.

⁽²⁾ Decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 130 del 17.5.2011, pag. 1).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Parametri di riferimento per i prodotti elencati nell'allegato I della decisione 2011/278/UE	Coefficiente di utilizzo della capacità standard (SCUF)
Coke	0,960
Minerale sinterizzato	0,886
Ghisa allo stato fuso (<i>hot metal</i>)	0,894
Anodo precotto (<i>prebake anode</i>)	0,928
Alluminio	0,964
Clinker di cemento grigio	0,831
Clinker di cemento bianco	0,787
Calce	0,813
Calce dolomitica	0,748
Calce dolomitica sinterizzata	0,784
Cristallo flottato	0,946
Bottiglie e flaconi di vetro incolore	0,883
Bottiglie e flaconi di vetro colorato	0,912
Prodotti in fibra di vetro a filamento continuo	0,892
Mattoni da rivestimento	0,809
Mattoni per pavimentazione	0,731
Tegole	0,836
Polvere atomizzata	0,802
Gesso	0,801
Gesso secondario essiccato	0,812
Pasta kraft a fibre corte	0,808
Pasta kraft a fibre lunghe	0,823
Pasta al bisolfito, pasta termomeccanica e meccanica	0,862
Pasta di carta recuperata	0,887
Carta da giornale	0,919
Carta fine non patinata	0,872
Carta fine patinata	0,883

Parametri di riferimento per i prodotti elencati nell'allegato I della decisione 2011/278/UE	Coefficiente di utilizzo della capacità standard (SCUF)
Carta tissue	0,900
Testliner e fluting	0,889
Cartone non patinato	0,863
Cartone patinato	0,868
Acido nitrico	0,876
Acido adipico	0,849
Cloruro di vinile monomero (VCM)	0,842
Fenolo/acetone	0,870
S-PVC	0,873
E-PVC	0,834
Soda	0,926
Prodotti di raffineria	0,902
Acciaio al carbonio da forni elettrici ad arco (EAF)	0,798
Acciaio alto legato da EAF	0,802
Getto di ghisa	0,772
Lana minerale	0,851
Pannelli in cartongesso	0,843
Nerofumo (<i>carbon black</i>)	0,865
Ammoniaca	0,888
Cracking con vapore	0,872
Idrocarburi aromatici	0,902
Stirene	0,879
Idrogeno	0,902
Gas di sintesi	0,902
Ossido di etilene/glicoli etilenici	0,840

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 2013

relativa alle misure nazionali di attuazione per l'assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2013) 5666]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/448/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 10 *bis* e 11,

considerando quanto segue:

- (1) Dal 2013 l'assegnazione delle quote di emissioni ai gestori degli impianti nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione (ETS dell'UE) avviene sempre mediante delle aste. Tuttavia gli operatori ammissibili continueranno a ricevere quote gratuite tra il 2013 e il 2020. Il quantitativo di quote che ciascuno di questi operatori riceve è calcolato sulla base di regole armonizzate a livello di UE stabilite dalla direttiva 2003/87/CE e dalla decisione 2011/278/UE della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Agli Stati membri era stato chiesto di trasmettere alla Commissione, entro il 30 settembre 2011, le loro misure nazionali di attuazione comprendenti, tra le varie informazioni obbligatorie, l'elenco degli impianti situati nel loro territorio disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE e il quantitativo preliminare di quote di emissioni a titolo gratuito da assegnare tra il 2013 e il 2020, calcolato in base alle norme armonizzate a livello di Unione.
- (3) L'articolo 18 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità

europea dell'energia atomica ⁽³⁾ stabilisce le misure transitorie da applicare alla Croazia di cui all'allegato V di tale atto. Ai sensi del punto 10 dell'allegato V in questione, la Croazia deve garantire che i gestori si conformino alla direttiva 2003/87/CE per l'intero 2013. Analogamente, i gestori degli impianti ammissibili ricevono assegnazioni a titolo gratuito per l'intero 2013 per consentir loro di conformarsi pienamente al sistema ETS dell'UE e al suo principio di monitoraggio, comunicazione e verifica annuali delle emissioni e di restituzione delle quote di emissioni. La Croazia ha trasmesso alla Commissione le misure nazionali di attuazione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE e dell'articolo 15, paragrafo 1, della decisione 2011/278/UE.

- (4) Per garantire la qualità e la comparabilità dei dati, la Commissione ha fornito un modello elettronico per la comunicazione delle misure nazionali di attuazione. Tutti gli Stati membri hanno trasmesso (secondo questo modello o in un formato simile) un elenco degli impianti, una tabella contenente tutti i dati pertinenti per ciascun impianto e una relazione metodologica che illustra il processo di rilevamento dei dati effettuato dalle autorità degli Stati membri.
- (5) Data l'ampia quantità di informazioni e dati comunicati, la Commissione ha analizzato innanzitutto la completezza di tutte le misure nazionali di attuazione. Laddove la Commissione ha rilevato delle mancanze, ha chiesto informazioni aggiuntive agli Stati membri interessati. In risposta a queste richieste le autorità in questione hanno trasmesso informazioni supplementari a integrazione delle misure nazionali di attuazione già trasmesse.
- (6) Le misure nazionali di attuazione, ivi compresi i quantitativi annui totali preliminari da assegnare a titolo gratuito dal 2013 al 2020, sono state valutate alla luce dei criteri di cui alla direttiva 2003/87/CE, in particolare l'articolo 10 *bis*, e alla decisione 2011/278/UE, tenendo conto dei documenti orientativi destinati agli Stati membri approvati dal comitato sui cambiamenti climatici il 14 aprile 2011. Laddove opportuno si è tenuto conto degli orientamenti relativi all'interpretazione dell'allegato I della direttiva 2003/87/CE.

⁽¹⁾ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

⁽²⁾ Decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 *bis* della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 130 del 17.5.2011, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 112 del 24.4.2012, pag. 21.

- (7) La Commissione ha effettuato un'attenta valutazione della conformità delle misure nazionali di attuazione per ogni singolo Stato membro. Nell'ambito di questa analisi globale, la Commissione ha esaminato la coerenza dei dati stessi e la coerenza dei dati con le regole armonizzate di assegnazione. In *primis* la Commissione ha esaminato l'ammissibilità degli impianti alle assegnazioni gratuite, la divisione degli impianti in sottoimpianti e i loro limiti. La Commissione ha successivamente analizzato l'applicazione dei valori di riferimento corretti ai sottoimpianti pertinenti. Dal momento che per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto la decisione 2011/278/UE stabilisce, in linea di massima, un parametro di riferimento per ciascun prodotto, la Commissione ha prestato particolare attenzione all'applicazione del valore del parametro di riferimento al prodotto finale stabilito conformemente alla definizione del prodotto e ai limiti del sistema di cui all'allegato I della decisione 2011/278/UE. Inoltre, dato l'impatto significativo sulle assegnazioni, la Commissione ha analizzato attentamente il calcolo dei livelli di attività storica degli impianti, i casi di modifiche sostanziali di capacità nel corso del periodo di riferimento, i casi di impianti che iniziano l'attività nel corso del periodo di riferimento, il calcolo del numero preliminare di quote di emissioni da assegnare a titolo gratuito tenendo conto dell'intercambiabilità combustibile/elettricità, la posizione relativa alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nonché le esportazioni verso utenze domestiche. Per l'individuazione di ulteriori potenziali irregolarità nell'applicazione delle regole di assegnazione armonizzate, si sono rivelate utili le analisi statistiche e le verifiche di plausibilità aggiuntive, sulla base di indicatori come ad esempio l'assegnazione proposta per livello di attività storica rispetto ai valori di riferimento o il livello di attività storica rispetto alla capacità di produzione.
- (8) Sulla base dei risultati di questa valutazione, la Commissione ha effettuato un esame dettagliato degli impianti in cui sono state individuate potenziali irregolarità nell'applicazione delle regole di assegnazione armonizzate, chiedendo ulteriori spiegazioni alle autorità competenti degli Stati membri interessati.
- (9) Alla luce dei risultati della verifica di conformità la Commissione ritiene che le misure nazionali di attuazione di Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, siano compatibili con la direttiva 2003/87/CE e con la decisione 2011/278/UE. Gli impianti interessati dalle misure nazionali di attuazione di questi Stati membri sono stati ritenuti ammissibili all'assegnazione a titolo gratuito e non sono state individuate irregolarità per quanto riguarda i quantitativi annui totali preliminari di quote di emissioni gratuite assegnate proposti da questi Stati membri.
- (10) Tuttavia, visti i risultati della valutazione, la Commissione ritiene che alcuni aspetti delle misure nazionali di attuazione presentate dalla Germania e dalla Repubblica ceca siano incompatibili con i criteri di cui alla direttiva 2003/87/CE e alla decisione 2011/278/UE, alla luce dei documenti orientativi della Commissione approvati dal comitato sui cambiamenti climatici il 14 aprile 2011.
- (11) La Commissione rileva che la Germania ha proposto di incrementare l'assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito per 7 impianti in quanto ritiene che in questo modo si eviterebbero inutili difficoltà. Ai sensi dell'articolo 10 *bis* della direttiva 2003/87/CE e della decisione 2011/278/UE, i quantitativi preliminari di quote a titolo gratuito da comunicare nell'ambito delle misure nazionali di attuazione sono calcolati sulla base di regole armonizzate a livello di Unione. La decisione 2011/278/UE non prevede l'adeguamento che la Germania vorrebbe effettuare sulla base dell'articolo 9, paragrafo 5, dell'Atto sullo scambio di emissioni di gas serra della Germania (TEHG) del 28 luglio 2011. Fino al 2012 l'assegnazione gratuita delle quote di emissioni era organizzata a livello nazionale, ma dal 2013 il legislatore ha volutamente stabilito delle regole pienamente armonizzate per l'assegnazione a titolo gratuito agli impianti, in modo che tutti gli impianti siano trattati nello stesso modo. Qualsiasi modifica unilaterale ai quantitativi preliminari di quote assegnate a titolo gratuito calcolati sulla base della decisione 2011/278/UE comprometterebbe questo approccio armonizzato. La Germania non ha spiegato perché l'assegnazione agli impianti in questione calcolata sulla base della decisione 2011/278/UE sarebbe palesemente inadeguata in vista della piena armonizzazione delle assegnazioni. L'assegnazione di un quantitativo superiore di quote a titolo gratuito ad alcuni impianti determinerebbe o potrebbe determinare una distorsione della concorrenza e ha effetti transfrontalieri visti gli scambi a livello di Unione in tutti i settori disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE. Alla luce del principio dell'equo trattamento degli impianti nell'ambito del sistema ETS e degli Stati membri, la Commissione ritiene opportuno sollevare obiezioni contro i quantitativi preliminari di quote assegnate a titolo gratuito a determinati impianti di cui alle misure nazionali di attuazione della Germania elencati alla lettera A dell'allegato I.
- (12) La Commissione ritiene che le misure nazionali di attuazione proposte dalla Germania siano oltretutto in contrasto con la decisione 2011/278/UE in quanto l'applicazione del parametro di riferimento per la ghisa liquida nei casi elencati alla lettera B dell'allegato I della presente decisione non è coerente con le norme pertinenti. A questo proposito la Commissione rileva che nelle misure di attuazione nazionali tedesche, nel caso di processi di fabbricazione dell'acciaio con impiego di forni a ossigeno basici (BOF) e della ghisa liquida proveniente dagli altofori che non è trasformata in acciaio nello stesso

impianto ma è esportata ai fini di ulteriori trattamenti, non viene assegnata alcuna quota di emissioni a titolo gratuito al gestore dell'impianto con l'altoforno per la produzione della ghisa liquida. L'assegnazione a titolo gratuito è concessa invece all'impianto che in cui avviene la raffinazione dell'acciaio.

- (13) La Commissione rileva che, ai fini dell'assegnazione delle quote di emissioni, con la decisione 2011/278/UE sono stati stabiliti parametri di riferimento per i prodotti, alla luce della definizione dei prodotti e della complessità dei processi di produzione, che consentono la verifica dei dati di produzione e l'applicazione uniforme di questi parametri in tutta l'Unione. Ai fini dell'applicazione dei parametri di riferimento per i prodotti, gli impianti sono suddivisi in sottoimpianti, dove per «sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto», si intendono i materiali in ingresso (input), i materiali in uscita (output) e le emissioni corrispondenti relative alla produzione di un prodotto per il quale all'allegato I della decisione 2011/278/UE è stato stabilito un parametro di riferimento. I parametri sono stabiliti per i prodotti e non per i processi. Pertanto è stato stabilito un parametro per la ghisa liquida, definita come «ferro liquido saturato di carbonio destinato ad ulteriori trattamenti». Il fatto che i limiti del sistema per il parametro per la ghisa liquida stabilito all'allegato I della decisione 2011/278/UE comprendano i BOF non autorizzano gli Stati membri a non tener conto del fatto che le assegnazioni dovrebbero avvenire per la produzione di un determinato prodotto. Questa considerazione è corroborata dal fatto che i valori dei parametri dovrebbero coprire tutte le emissioni dirette legate alla produzione. Tuttavia, la produzione della ghisa liquida nell'altoforno costituisce la fonte principale di emissioni mentre il processo di affinazione della ghisa liquida in acciaio nel convertitore BOF produce una quantità relativamente ridotta di emissioni. Il valore del parametro sarebbe pertanto notevolmente inferiore se riguardasse anche gli impianti che importano la ghisa liquida e la trasformano in acciaio nei convertitori BOF. Inoltre alla luce dell'intero sistema di assegnazione istituito dalla decisione 2011/278/UE, in particolare delle regole relative alle modifiche sostanziali di capacità, l'assegnazione proposta dalla Germania non può essere considerata coerente. La Commissione ritiene dunque che, vista l'assenza di un sottoimpianto corrispondente che consentirebbe di determinare l'assegnazione ai sensi dell'articolo 10 della decisione 2011/278/UE, gli impianti che importano ghisa liquida per trattarla non possono essere ritenuti idonei a ricevere quote a titolo gratuito in base al parametro di riferimento della ghisa liquida per la quantità di ghisa liquida importata. La Commissione pertanto contesta i quantitativi annui totali preliminari di quote di emissioni proposti per gli impianti di cui alla lettera B dell'allegato I alla presente decisione.

- (14) Per quanto concerne l'applicazione del parametro per la ghisa liquida nelle misure nazionali di attuazione proposte dalla Repubblica ceca, la Commissione rileva che l'assegnazione all'impianto ripreso alla lettera C con il codice identificativo «CZ-existing-CZ-73-CZ-0134-11/M» non

corrisponde al valore del parametro per la ghisa liquida moltiplicato per il livello pertinente di attività storica relativo al prodotto comunicato con le misure nazionali di attuazione e pertanto non è conforme all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della decisione 2011/278/UE. La Commissione contesta pertanto l'assegnazione a questo impianto se non viene corretto l'errore. Inoltre la Commissione rileva che l'assegnazione all'impianto ripreso alla lettera C con l'identificativo «CZ-existing-CZ-52-CZ-0102-05» tiene conto dei processi coperti dai limiti del sistema del parametro della ghisa liquida. L'impianto, tuttavia, non produce bensì importa ghisa liquida. Dato che nell'impianto contraddistinto dall'identificativo «CZ-existing-CZ-52-CZ-0102-05 l» non è prodotta ghisa liquida e dunque non esiste un sottoimpianto corrispondente oggetto di un parametro di riferimento di prodotto che consentirebbe di determinare l'assegnazione conformemente all'articolo 10 della decisione 2011/278/UE, l'assegnazione proposta non è coerente con le regole di assegnazione e potrebbe determinare un doppio conteggio. La Commissione pertanto contesta l'assegnazione agli impianti di cui alla lettera C dell'allegato I alla presente decisione.

- (15) La Commissione rileva che gli impianti di cui alla lettera D dell'allegato I della presente decisione beneficiano di un'assegnazione sulla base di un sottoimpianto con emissioni di processo per la produzione di zinco nell'altoforno e per i relativi processi. A questo proposito, la Commissione sottolinea che le emissioni relative al sottoimpianto con emissioni di processo sono già coperte dal sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto per la ghisa liquida in base al quale uno degli impianti beneficia già di un'assegnazione; si tratterebbe dunque di un caso di doppio conteggio. Il sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto per la ghisa liquida comprende chiaramente i materiali in ingresso (input), i materiali in uscita (output) e le emissioni corrispondenti relative alla produzione della ghisa liquida nell'altoforno e tutti i relativi processi precisati nell'allegato I della decisione 2011/278/UE, compreso il trattamento delle scorie. Le misure nazionali di attuazione proposte dalla Germania non rispettano pertanto l'articolo 10, paragrafo 8, della decisione 2011/278/UE né l'obbligo di evitare i doppi conteggi delle emissioni in quanto alcune emissioni sono contabilizzate due volte nell'assegnazione a questi impianti. La Commissione pertanto è contraria all'assegnazione di quote a questi impianti sulla base di un «sottoimpianto con emissioni di processo» per la produzione di zinco nell'altoforno e i relativi processi.

- (16) La Commissione sottolinea inoltre che l'elenco degli impianti riportato nelle misure nazionali di attuazione della Germania è incompleto e pertanto viola l'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE. L'elenco non comprende gli impianti che producono polimeri (in particolare S-PCV, E-PVC e il cloruro di vinile monomero — CVM) né le quantità di quote di emissioni che si intende

assegnare a ciascuno di questi impianti situati nel territorio tedesco, cui si applica la direttiva e di cui alla sezione 5.1 dei documenti orientativi della Commissione sull'interpretazione dell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, approvati il 18 marzo 2010 dal comitato sui cambiamenti climatici. A questo proposito, la Commissione è a conoscenza del parere espresso dalla Germania secondo il quale la produzione di polimeri, in particolare S-PVC e E-PVC e CVM, non è disciplinata dall'allegato I della direttiva 2003/87/CE. La Commissione ritiene che i polimeri, ivi compresi S-PVC, E-PVC e CVM, soddisfino la definizione dell'attività in questione (produzione di prodotti chimici organici su larga scala) di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE. Pertanto, in stretta collaborazione con gli Stati membri e i settori industriali interessati, i parametri di riferimento per S-PVC e E-PVC e CVM sono stati stabiliti secondo le indicazioni di cui all'allegato I della decisione 2011/278/UE.

- (17) La Commissione fa notare che il fatto che l'elenco della Germania sia incompleto ha degli effetti indesiderati sull'assegnazione in base al sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore per gli impianti di cui alla lettera E dell'allegato I della presente decisione che esportano calore verso gli impianti che producono prodotti chimici organici su larga scala. Considerando che solo le esportazioni di calore verso un impianto o un'altra entità non disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE danno luogo ad assegnazioni a titolo gratuito sulla base del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore, nelle misure nazionali di attuazione della Germania le esportazioni di calore verso impianti che svolgono attività che rientrano nell'ambito di applicazione dell'allegato I della direttiva 2003/87/CE sono contabilizzate per l'assegnazione a favore degli impianti elencati alla lettera E dell'allegato I della presente decisione. Di conseguenza, le assegnazioni proposte a favore degli impianti di cui alla lettera E dell'allegato I non sono coerenti con le regole di assegnazione. La Commissione pertanto solleva obiezioni sull'assegnazione agli impianti elencati alla lettera E dell'allegato I della presente decisione.
- (18) Ai sensi degli articoli 9 e 9 bis della direttiva 2003/87/CE, la Commissione ha pubblicato con la decisione 2010/634/UE⁽¹⁾ il quantitativo complessivo di quote a livello dell'Unione per il periodo 2013-2020. A questo proposito, la quantità considerata ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE si basa sulle quantità totali di quote di emissioni rilasciate dagli Stati membri conformemente alle decisioni della Commissione concernenti i loro piani nazionali di assegnazione per il periodo dal 2008 al 2012. Tuttavia, al termine del periodo di scambio 2008-2012, la Commissione disponeva di informazioni aggiuntive e dati più precisi, in particolare per

quanto riguarda la quantità di quote rilasciate ai nuovi entranti dalla «riserva per i nuovi entranti» degli Stati membri e l'uso delle quote accantonate negli Stati membri per i progetti ad attuazione congiunta realizzati ai sensi dell'articolo 3 della decisione 2006/780/CE della Commissione⁽²⁾. Inoltre, in relazione all'adeguamento del quantitativo di quote a livello dell'Unione ai sensi dell'articolo 9 bis della direttiva 2003/87/CE, in particolare dei paragrafi 1 e 4, occorre tenere conto dei dati scientifici più recenti per quanto riguarda il potenziale di riscaldamento globale dei gas serra, [decisioni della Commissione C(2011)3798 e C(2012)497] per accettare l'inclusione unilaterale di attività e gas a effetto serra aggiuntivi da parte dell'Italia e del Regno Unito ai sensi dell'articolo 24 della direttiva 2003/87/CE e dell'esclusione di impianti con emissioni ridotte dal sistema ETS dell'UE da parte della Germania, del Regno Unito, della Francia, dei Paesi Bassi, della Spagna, della Slovenia e dell'Italia, ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 2003/87/CE.

- (19) Inoltre nel quantitativo complessivo di quote a livello dell'Unione, occorre tenere conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea e dell'estensione del sistema ETS dell'UE ai paesi SEE-EFTA. A norma del punto 8 dell'allegato III dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia, a seguito dell'adesione della Croazia la quantità considerata ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE è aumentata della quantità di quote che la Croazia metterà all'asta ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE. L'integrazione nell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) della direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁾ e della decisione 2011/278/UE modificata dalla decisione 2011/745/UE della Commissione⁽⁴⁾ mediante la decisione del Comitato misto SEE n. 152/2012⁽⁵⁾ comporta un aumento della quantità totale di quote di emissioni nell'insieme del sistema ETS dell'UE ai sensi degli articoli 9 e 9 bis della direttiva 2003/87/CE. Occorre pertanto tenere conto delle cifre pertinenti fornite dagli Stati SEE-EFTA e riportate nella parte A dell'appendice a tale direttiva di cui all'accordo SEE.

⁽¹⁾ Decisione 2010/634/UE della Commissione, del 22 ottobre 2010, che fissa per l'Unione europea il quantitativo di quote da rilasciare nell'ambito del sistema di scambio di emissioni per il 2013 e che abroga la decisione 2010/384/UE (GU L 279 del 23.10.2010, pag. 34).

⁽²⁾ Decisione 2006/780/CE della Commissione, del 13 novembre 2006, finalizzata a evitare la doppia contabilizzazione delle riduzioni delle emissioni di gas serra nell'ambito del sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni per le attività di progetto del protocollo di Kyoto in applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 16.11.2006, pag. 12).

⁽³⁾ Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 63).

⁽⁴⁾ Decisione 2011/745/UE della Commissione, dell'11 novembre 2011, che modifica le decisioni 2010/2/UE e 2011/278/UE per quanto riguarda i settori e sottosectori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (GU L 299 del 17.11.2011, pag. 9).

⁽⁵⁾ Decisione n. 152/2012 del Comitato misto SEE, del 26 luglio 2012, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE (GU L 309 dell'8.11.2012, pag. 38).

- (20) La decisione 2010/634/UE deve quindi essere modificata di conseguenza.
- (21) Nel 2014 e ogni anno successivo, il quantitativo totale di quote di emissioni stabilito per il 2013 in base agli articoli 9 e 9 bis della direttiva 2003/87/CE diminuisce di un fattore lineare di 1,74 % dal 2010, pari a 38 264 246 quote.
- (22) L'articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE limita il quantitativo massimo annuo di quote utilizzato da assegnare gli impianti che non sono contemplati dall'articolo 10 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE. Questo limite è composto da due elementi di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 5, lettere a) e b), della direttiva in questione, ognuno dei quali è stato determinato dalla Commissione sulla base delle quantità stabilite ai sensi degli articoli 9 e 9 bis della direttiva 2003/87/CE, dei dati messi a disposizione del pubblico nel registro dell'Unione e delle informazioni fornite dagli Stati membri, in particolare per quanto riguarda la quota di emissioni derivanti dai generatori elettrici e altri impianti che non beneficiano dell'assegnazione gratuita di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, nonché le emissioni verificate nel periodo dal 2005 al 2007 prodotte da impianti inclusi nel sistema comunitario ETS solo a partire dal 2013, se disponibili, tenendo conto dei dati scientifici più recenti in materia di potenziale di riscaldamento globale dei gas a effetto serra.
- (23) Il limite stabilito dall'articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE non può essere superato, e ciò è garantito dall'applicazione di un fattore di correzione transettoriale annuo che, se necessario, consente di ridurre in modo uniforme il numero di quote a titolo gratuito in tutti gli impianti ammessi a beneficiare di un'assegnazione a titolo gratuito. Gli Stati membri sono tenuti a considerare questo fattore quando adottano decisioni sulla base delle assegnazioni preliminari e della presente decisione sui quantitativi annui finali di assegnazione agli impianti. L'articolo 15, paragrafo 3, della decisione 2011/278/UE prevede che la Commissione determini il fattore di correzione transettoriale confrontando la somma dei quantitativi annui totali preliminari delle quote di emissioni gratuite comunicate dagli Stati membri, con il limite stabilito dall'articolo 10 bis, paragrafo 5, secondo le modalità di cui all'articolo 15, paragrafo 3, della decisione 2011/278/UE.
- (24) A seguito dell'integrazione nell'accordo SEE della direttiva 2009/29/CE con la decisione del Comitato misto SEE n. 152/2012, il limite stabilito dall'articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, le regole di assegnazione armonizzate e il fattore di correzione transettoriale si applicano nei paesi SEE-EFTA. È pertanto necessario tenere conto dei quantitativi annui preliminari di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito nel periodo 2013-2020 stabiliti dalle decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA del 10 luglio 2013 concernenti le misure nazionali di attuazione di Islanda, Norvegia e Liechtenstein.
- (25) Il limite stabilito dall'articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE è pari a 809 315 756 quote per il 2013. Per determinare questo limite, la Commissione ha raccolto dagli Stati membri e dai paesi SEE-EFTA informazioni per stabilire se gli impianti sono impianti di produzione di elettricità o altri impianti disciplinati dall'articolo 10 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE. Successivamente ha stabilito la quota di emissioni per il periodo 2005-2007 provenienti dagli impianti non disciplinati da questa disposizione, ma inclusi nel sistema ETS dell'UE nel periodo 2008-2012. La Commissione ha applicato questa quota di 34,78289436 % alla quantità determinata sulla base dell'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE (1 976 784 044 quote). Al risultato di questo calcolo, la Commissione ha aggiunto 121 733 050 quote, sulla base delle emissioni medie annue verificate nel periodo dal 2005 al 2007 degli impianti interessati, tenendo conto della modifica della portata del sistema ETS dell'UE a partire dal 2013. A tal fine la Commissione ha utilizzato informazioni fornite dagli Stati membri e dai paesi SEE-EFTA per l'adeguamento del limite massimo. Laddove le emissioni annue verificate non erano disponibili, la Commissione ha estrapolato, per quanto possibile, i quantitativi dalle emissioni verificate degli anni successivi applicando il fattore 1,74 % in senso inverso. La Commissione ha consultato e ottenuto conferma dalle autorità degli Stati membri sulle informazioni e i dati utilizzati in questo caso. Il limite stabilito dall'articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE paragonato alla somma dei quantitativi annui preliminari senza l'applicazione dei fattori di cui all'allegato VI della decisione 2011/278/UE dà il fattore di correzione transettoriale annuo di cui all'allegato II della presente decisione.
- (26) Grazie al quadro di insieme più chiaro sul quantitativo di quote che saranno assegnate a titolo gratuito ottenuto grazie alla presente decisione, la Commissione è in grado di stimare meglio il quantitativo di quote da mettere all'asta ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE. Tenendo conto dei limiti di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, dell'assegnazione in relazione alla produzione di calore ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 4, ripresa nella tabella riportata qui di seguito e della dimensione della riserva dei nuovi entranti, la Commissione ritiene che il quantitativo di quote da mettere all'asta nel periodo 2013-2020 sia pari a 8 176 193 157.

- (27) La tabella qui di seguito riporta l'assegnazione annua rispetto alla produzione di calore ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE:

Anno	Assegnazione a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE
2013	104 326 872
2014	93 819 860
2015	84 216 053
2016	75 513 746
2017	67 735 206
2018	60 673 411
2019	54 076 655
2020	47 798 754

- (28) È opportuno che gli Stati membri, sulla base delle misure nazionali di attuazione, del fattore di correzione transettoriale e del fattore lineare, procedano alla determinazione del quantitativo annuo finale di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per ciascun anno nel periodo dal 2013 al 2020. Il quantitativo annuo finale di quote di emissioni a titolo gratuito deve essere stabilito dagli Stati membri conformemente alla presente decisione, alla direttiva 2003/87/CE, alla decisione 2011/278/UE e ad altre disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione. Analogamente gli Stati SEE ed EFTA devono procedere alla determinazione del quantitativo annuo finale di quote assegnate a titolo gratuito per ciascun anno dal 2013 al 2020, a norma dell'articolo 10, paragrafo 9, della decisione 2011/278/UE, agli impianti sul loro territorio sulla base delle loro misure nazionali di attuazione, del fattore di correzione transettoriale e del fattore lineare.
- (29) La Commissione ritiene che l'assegnazione di quote a titolo gratuito a impianti che rientrano nel sistema ETS dell'Unione sulla base di regole armonizzate a livello dell'Unione non conferisca un vantaggio economico selettivo alle imprese con il rischio di falsare la concorrenza e incidere sul commercio all'interno dell'Unione. Gli Stati membri sono tenuti, in virtù del diritto dell'Unione, ad assegnare quote a titolo gratuito e non possono decidere di mettere all'asta tali quantitativi. Non si può pertanto ritenere che le decisioni degli Stati membri in merito all'assegnazione a titolo gratuito comportino aiuti di Stati ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE,

direttiva 2003/87/CE trasmessi alla Commissione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE e i corrispondenti quantitativi annui totali preliminari di quote di emissioni assegnati a titolo gratuito a questi impianti è respinta.

2. Non saranno sollevate obiezioni qualora uno Stato membro decidesse di modificare il quantitativo annuo totale preliminare di quote di emissioni comunicato per gli impianti situati nel suo territorio di cui agli elenchi menzionati al paragrafo 1 e riportati alla lettera A dell'allegato I della presente decisione, prima di stabilire il quantitativo annuo totale finale per ogni anno dal 2013 al 2020, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 9, della decisione 2011/278/UE, a condizione che la modifica non comporti un aumento dell'assegnazione che non sia previsto in tale decisione.

Non saranno sollevate obiezioni qualora uno Stato membro decidesse di modificare il quantitativo annuo totale preliminare di quote di emissioni assegnato a titolo gratuito agli impianti situati nel suo territorio di cui agli elenchi menzionati al paragrafo 1 e riportati alla lettera B dell'allegato I della presente decisione, prima di stabilire il quantitativo annuo totale finale per ogni anno dal 2013 al 2020, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 9, della decisione 2011/278/UE, a condizione che la modifica escluda qualsiasi assegnazione in base al parametro per la ghisa liquida a favore degli impianti che importano ghisa liquida ai fini dell'ulteriore trattamento (cfr. allegato I della decisione 2011/278/UE). Qualora ciò comporti un aumento del quantitativo annuo totale preliminare di quote di emissioni in un impianto che produce ed esporta ghisa liquida verso un impianto di cui alla lettera B dell'allegato I della presente decisione, non saranno sollevate obiezioni qualora uno Stato membro decidesse di modificare di conseguenza il quantitativo annuo totale preliminare di quote di emissioni dell'impianto che produce ed esporta ghisa liquida.

Non saranno sollevate obiezioni qualora uno Stato membro decidesse di modificare il quantitativo annuo totale preliminare di quote di emissioni assegnato a titolo gratuito agli impianti situati nel suo territorio di cui agli elenchi menzionati al paragrafo 1 e riportati alla lettera C dell'allegato I della presente decisione, prima di stabilire il quantitativo annuo totale finale per ogni anno dal 2013 al 2020, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 9, della decisione 2011/278/UE, a condizione che la modifica consista nell'allineare l'assegnazione all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della decisione 2011/278/UE ed escluda qualsiasi assegnazione a favore di processi disciplinati dai limiti del sistema del parametro di riferimento per la ghisa liquida, ai sensi dell'allegato I della decisione 2011/278/UE, a favore di un impianto che non produce, bensì importa ghisa liquida perché in tal caso si configurerebbe un doppio conteggio.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

MISURE NAZIONALI DI ATTUAZIONE

Articolo 1

1. L'iscrizione degli impianti ripresi all'allegato I della presente decisione negli elenchi degli impianti disciplinati dalla

Non saranno sollevate obiezioni qualora uno Stato membro decidesse di modificare il quantitativo annuo totale preliminare di quote di emissioni assegnato a titolo gratuito agli impianti situati nel suo territorio di cui agli elenchi menzionati al paragrafo 1 e riportati alla lettera D dell'allegato I della presente decisione, prima di stabilire il quantitativo annuo totale finale per ogni anno dal 2013 al 2020, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 9, della decisione 2011/278/UE, a condizione che la

modifica comporti l'esclusione di qualsiasi assegnazione, sulla base di un sottoimpianto con emissioni di processo per la produzione di zinco nell'altoforno e dei relativi processi. Qualora ciò comporti un aumento dell'assegnazione preliminare nell'ambito di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibile o di calore in un impianto dotato di un altoforno e ripreso alla lettera D dell'allegato I della presente decisione, non saranno sollevate obiezioni qualora uno Stato membro decidesse di modificare di conseguenza il quantitativo annuo totale preliminare di quote di emissioni dell'impianto in questione.

Non saranno sollevate obiezioni qualora uno Stato membro decidesse di modificare il quantitativo annuo totale preliminare di quote di emissioni assegnato a titolo gratuito agli impianti situati nel suo territorio di cui agli elenchi menzionati al paragrafo 1 e riportati alla lettera E dell'allegato I della presente decisione, prima di stabilire il quantitativo annuo totale finale per ogni anno dal 2013 al 2020, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 9, della decisione 2011/278/UE, a condizione che la modifica escluda qualsiasi assegnazione per il calore esportato verso impianti che producono polimeri, tra cui S-PVC e E-PVC, e CVM.

3. Le modifiche di cui al paragrafo 2 sono notificate alla Commissione non appena possibile, e uno Stato membro non può procedere alla fissazione dei quantitativi annui totali definitivi per ciascun anno dal 2013 al 2020, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 9, della decisione 2011/278/UE fino a quando non siano state apportate modifiche accettabili.

Articolo 2

Fatto salvo l'articolo 1, non sono sollevate obiezioni in relazione agli elenchi di impianti di cui alla direttiva 2003/87/CE trasmessi dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE e ai quantitativi annui totali preliminari corrispondenti di quote di emissioni assegnati a titolo gratuito a questi impianti.

CAPO II

QUANTITÀ TOTALE DI QUOTE DI EMISSIONI

Articolo 3

L'articolo 1 della decisione 2010/634/UE è sostituito dall'articolo seguente:

«Articolo 1

Sulla base degli articoli 9 e 9 bis della direttiva 2003/87/CE, la quantità totale di quote da rilasciare dal 2013 in poi e da diminuire ogni anno in modo lineare ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE, è di 2 084 301 856 quote di emissioni.»

CAPO III

FATTORE DI CORREZIONE TRANSETTORIALE

Articolo 4

Il fattore di correzione transettoriale uniforme di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, stabilito ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, della decisione 2011/278/UE, è riportato all'allegato II della presente decisione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2013

Per la Commissione

Connie HEDEGAARD

Membro della Commissione

ALLEGATO I

LETTERA A

Identificativi degli impianti trasmessi nell'ambito delle misure nazionali di attuazione

DE000000000000010

DE000000000000053

DE0000000000000978

DE000000000001320

DE000000000001425

DE-new-14220-0045

DE-new-14310-1474

LETTERA B

Identificativi degli impianti trasmessi nell'ambito delle misure nazionali di attuazione

DE000000000000044

DE000000000000053

DE000000000000056

DE000000000000059

DE000000000000069

LETTERA C

Identificativi degli impianti trasmessi nell'ambito delle misure nazionali di attuazione

CZ-existing-CZ-73-CZ-0134-11/M

CZ-existing-CZ-52-CZ-0102-05

LETTERA D

Identificativi degli impianti trasmessi nell'ambito delle misure nazionali di attuazione

DE-new-14220-0045

DE000000000001320

LETTERA E

Identificativi degli impianti trasmessi nell'ambito delle misure nazionali di attuazione

DE000000000000005

DE0000000000000762

DE000000000001050

DE000000000001537

DE000000000002198

ALLEGATO II

Anno	Fattore di correzione trasettoriale
2013	94,272151 %
2014	92,634731 %
2015	90,978052 %
2016	89,304105 %
2017	87,612124 %
2018	85,903685 %
2019	84,173950 %
2020	82,438204 %

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE N. 1/2013 DEL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE ESA-UE

del 7 agosto 2013

concernente una deroga alle norme di origine stabilite dal protocollo n. 1 dell'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, al fine di tenere conto della particolare situazione dell'isola Mauritius con riguardo alle conserve di tonnetto striato

(2013/449/UE)

IL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE,

visto l'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da un lato, e la Comunità europea con i suoi Stati membri, dall'altro, in particolare l'articolo 41, paragrafo 4, del relativo protocollo n. 1,

considerando quanto segue:

- (1) l'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra i paesi dell'Africa orientale e australe, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro⁽¹⁾ (in prosieguo «APE interinale»), si applica in via provvisoria a decorrere dal 14 maggio 2012 tra l'Unione e la Repubblica del Madagascar, la Repubblica di Mauritius, la Repubblica delle Seychelles e la Repubblica dello Zimbabwe.
- (2) Il protocollo n. 1 dell'APE interinale relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa contiene le norme di origine per l'importazione nell'Unione europea di prodotti originari degli Stati dell'Africa orientale e australe («Stati dell'ESA»).
- (3) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del protocollo n. 1 dell'APE interinale, le deroghe a tali norme di origine sono concesse se giustificate dallo sviluppo di industrie esistenti negli Stati dell'ESA.
- (4) Ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 5, quando una domanda di deroga riguarda uno Stato insulare, essa è esaminata con favorevole disposizione, tenendo particolarmente conto dell'incidenza economica e sociale della decisione da prendere, in particolare per quanto riguarda l'occupazione e la necessità di applicare la deroga per un periodo che tenga conto della particolare situazione dello Stato insulare e delle sue difficoltà.

- (5) Il 29 novembre il Comitato di cooperazione doganale ESA-UE ha concesso, conformemente alle disposizioni dell'articolo 42, paragrafo 8, del protocollo n. 1 dell'APE interinale, una deroga automatica⁽²⁾ agli Stati dell'ESA beneficiari (Mauritius, Seychelles e Madagascar) per 8 000 tonnellate di conserve di tonno e 2 000 tonnellate di filetti di tonno.
- (6) Oltre alla deroga automatica di cui sopra, Mauritius ha chiesto una deroga per un quantitativo di 6 000 tonnellate di conserve di tonno di cui ai codici NC 1604 14 11, e 1604 14 18 e 1604 20 70, fabbricati da partite di tonno delle specie *Katsuwonus pelamis* (tonnetto striato), *Thunnus alalunga* (tonno bianco) *Thunnus albacares* (albacora) e *Thunnus obesus* (tonno obeso) importati nell'Unione dal 1° aprile 2013 al 31 dicembre 2013 a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del protocollo n. 1 dell'APE interinale.
- (7) I trasformatori di tonno mauriziani dipendono fortemente dai pescherecci/dalle tonniere con reti a circuizione dell'UE per la fornitura di tonno originario nell'ambito dell'APE interinale. Le catture recenti di tonnetto striato (*Katsuwonus pelamis*) originario dell'Oceano indiano sono diminuite, provocando nuove difficoltà per i trasformatori mauriziani di fronte a una domanda crescente di prodotti a base di tonnetto striato nell'Unione europea. La concessione di una deroga per i prodotti derivati dall'albacora (*Thunnus albacares*) non è giustificata dato che sono aumentate le catture di albacora originario dell'Oceano indiano. È dunque opportuno concedere una deroga solo per il tonnetto striato.
- (8) Negli ultimi cinque anni le esportazioni di conserve di tonno da Mauritius all'Unione sono costantemente aumentate.
- (9) Mauritius beneficia del contingente globale previsto dalla deroga automatica concessa a tutti gli Stati dell'ESA beneficiari (Mauritius, Seychelles e Madagascar). In caso di utilizzo parziale del contingente da parte degli altri Stati dell'ESA beneficiari, Mauritius potrebbe beneficiare anche

⁽¹⁾ GU L 111 del 24.4.2012, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 347 del 15.12.2012, pag. 38.

di eventuali riassegnazioni annuali di quantitativi non utilizzati da detti Stati. Considerata la recente applicazione provvisoria dell'APE interinale, non è ancora stato possibile un monitoraggio adeguato del tasso di utilizzazione della deroga automatica in modo da verificare i modelli di riassegnazione dei quantitativi non utilizzati tra gli Stati beneficiari dell'ESA.

- (10) Mauritius può rifornirsi di tonno originario al di fuori dell'Oceano indiano a norma degli articoli 4 e 5 del protocollo n. 1 dell'APE interinale.
- (11) I negoziati APE in corso tra l'Unione europea e altri Stati ACP da cui Mauritius può rifornirsi di tonno originario per la sua industria di trasformazione possono offrire possibilità alternative di approvvigionamento di tonno originario nel prossimo futuro.
- (12) È pertanto opportuno concedere a Mauritius una deroga per 2 000 tonnellate di conserve di tonnetto striato in modo da permettere all'industria esistente di continuare le sue esportazioni nell'Unione.
- (13) L'eventuale riassegnazione dei quantitativi non utilizzati tra gli Stati beneficiari dell'ESA e il cumulo di cui all'APE interinale giustificano la concessione di una deroga in via temporanea. Per garantire la certezza del diritto agli operatori, è opportuno concedere la deroga per un periodo di un anno a decorrere dal 1° aprile 2013.
- (14) Per poter beneficiare della deroga, i materiali non originari che possono essere utilizzati per la fabbricazione di conserve di tonnetto striato dei codici NC 1604 14 11, 1604 14 18 e 1604 20 70, devono essere tonnetto striato congelato (*Katsuwonus pelamis*) della voce SA 0303.
- (15) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario⁽¹⁾, stabilisce le regole relative alla gestione dei contingenti tariffari. Ai fini di una gestione efficiente, condotta in stretta collaborazione tra le autorità degli Stati dell'ESA, le autorità doganali dell'Unione e la Commissione, è necessario che le suddette regole si applichino mutatis mutandis ai quantitativi importati in virtù della deroga concessa dalla presente decisione.
- (16) Per consentire un controllo efficace dell'applicazione della deroga, è necessario che le autorità degli Stati dell'ESA comunichino periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sui certificati di circolazione EUR.1 rilasciati,

DECIDE:

Articolo 1

In deroga al protocollo n. 1 dell'APE interinale e conformemente all'articolo 42, paragrafi 1 e 5, dello stesso protocollo, le conserve di tonnetto striato delle voci SA 1604 ottenute da tonnetto striato (*Katsuwonus pelamis*) non originario della voce SA 0303 sono considerate originarie di Mauritius ai sensi delle condizioni specificate agli articoli da 2 a 5 della presente decisione.

Articolo 2

La deroga di cui all'articolo 1 si applica per un anno ai prodotti e ai quantitativi stabiliti nell'allegato della presente decisione provenienti da Mauritius che sono dichiarati per l'immissione in libera pratica nell'Unione nel periodo dal 1° aprile 2013 al 31 marzo 2014.

Articolo 3

I quantitativi indicati in allegato sono gestiti a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 4

Le autorità doganali di Mauritius effettuano controlli quantitativi sulle esportazioni dei prodotti di cui all'articolo 1.

Tutti i certificati di circolazione EUR.1 rilasciati dalle suddette autorità in relazione ai prodotti di cui all'articolo 1 recano un riferimento alla presente decisione.

Entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, le autorità doganali di Mauritius trasmettono alla Commissione, attraverso la segreteria del Comitato di cooperazione doganale, una dichiarazione dei quantitativi per cui sono stati emessi certificati di circolazione EUR. 1 conformemente alla presente decisione nonché i numeri d'ordine di detti certificati.

Articolo 5

Nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a norma della presente decisione figura una delle seguenti diciture:

«Derogation — Decision No 1/2013 of the ESA-EU Customs Cooperation Committee of 7 August 2013»;

«Déroation — Décision n. 1/2013 du Comité de Coopération Douanière AfOA-UE du 7 août 2013».

Articolo 6

1. Mauritius e l'Unione adottano da parte loro le misure necessarie per applicare la presente decisione.

2. Qualora l'Unione, sulla base di informazioni oggettive, rilevi irregolarità o frodi oppure l'inosservanza ripetuta degli obblighi stabiliti all'articolo 4, può chiedere la sospensione temporanea della deroga di cui all'articolo 1 conformemente alla procedura stabilita all'articolo 22, paragrafi 5 e 6, dell'APE interinale.

⁽¹⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° aprile 2013.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2013

Per il Comitato di cooperazione doganale ESA-UE

I presidenti

Vivianne FOCK TAVE

Péter KOVÁCS

ALLEGATO

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo	Quantitativi (tonnellate)
09.1620	ex 1604 14 11, ex 1604 14 18, ex 1604 20 70	Tonnetti striati (<i>Katsuwonus pelamis</i>) conservati ⁽¹⁾	1.4.2013 – 31.3.2014	2 000

⁽¹⁾ In qualsiasi condizionamento corrispondente al concetto di «conserva» ai sensi della voce SA 1604

RETTIFICHE

 Rettifica del regolamento (UE) n. 622/2012 della Commissione, dell'11 luglio 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 641/2009 in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 180 del 12 luglio 2012)

Alla pagina 6, allegato, punto 1 [relativamente al punto 2, paragrafo 1, lettera a), dell'allegato I del regolamento (CE) n. 641/2009],

anziché: «a) l'indice di efficienza energetica dei circolatori indipendenti, calcolato conformemente all'allegato II, è indicato sulla targhetta e sull'imballaggio del prodotto e nella documentazione tecnica nel modo seguente: "IEE ≤ 0,[xx]";»

leggi: «a) l'indice di efficienza energetica dei circolatori indipendenti, calcolato conformemente all'allegato II, è indicato sulla targhetta e sull'imballaggio del prodotto e nella documentazione tecnica nel modo seguente: "EEI ≤ 0,[xx]";».

Alla pagina 6, allegato, punto 1 [relativamente al punto 2, paragrafo 2, dell'allegato I del regolamento (CE) n. 641/2009],

anziché: «Dal 1° agosto 2015, per i circolatori integrati in prodotti, l'indice di efficienza energetica dei circolatori, calcolato conformemente all'allegato II, è indicato sulla targhetta e sull'imballaggio del prodotto e nella documentazione tecnica nel modo seguente: "IEE ≤ 0,[xx]";».

leggi: «Dal 1° agosto 2015, per i circolatori integrati in prodotti, l'indice di efficienza energetica dei circolatori, calcolato conformemente all'allegato II, è indicato sulla targhetta e sull'imballaggio del prodotto e nella documentazione tecnica nel modo seguente: "EEI ≤ 0,[xx]";».

AVVISO AI LETTORI

Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

In conformità con il regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (GU L 69 del 13.3.2013, pag. 1), dal 1° luglio 2013 solo l'edizione elettronica della *Gazzetta ufficiale* sarà considerata autentica e produrrà effetti legali.

Laddove non sia possibile pubblicare l'edizione elettronica della *Gazzetta ufficiale* per circostanze impreviste o eccezionali, l'edizione cartacea sarà autentica e produrrà effetti legali in conformità con i termini e le condizioni stabiliti nell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 216/2013.

AVVISO AI LETTORI — FORMA DI CITAZIONE DEGLI ATTI

Dal 1° luglio 2013, la forma di citazione degli atti è modificata.

Durante un periodo di transizione, la nuova forma coesisterà con la precedente.

EUR-Lex (<http://new.eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT